

**Dipartimento federale di giustizia e polizia**

---

Compendio  
dei risultati della procedura di consultazione concernente  
l'avamprogetto

di

**Revisione parziale della legge sull'asilo**

---

Ufficio federale dei rifugiati  
Dicembre 2001

# Indice

	Pagina
<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....4
<b>2</b>	<b>Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione</b> (incl. elenco delle abbreviazioni) .....5
<b>3</b>	<b>Pareri e proposte</b>
<b>31</b>	<b>Pareri sulle grandi linee dell'avamprogetto inviato in consultazione</b>
311	Stati terzi sicuri.....12 Articolo 6a, 23, 34
312	Misure sostitutive in caso di allontanamenti non eseguibili (diritto al rilascio di un permesso di dimora) .....17 Articolo 44, 48a, 48b LAsi e 14b LDDS
313	Nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'aiuto sociale .....23 Articolo 88 e 89
<b>32</b>	<b>Pareri in merito a singole proposte di modifica contenute nell'avamprogetto posto in consultazione</b>
	Articolo 13 Notificazione e motivazione delle decisioni.....33
	Articolo 14 Relazione con la procedura di polizia degli stranieri.....34
	Articolo 17 Disposizioni procedurali particolari .....35
	Articolo 17a (nuovo) Emolumenti per prestazioni .....36
	Articolo 22 Procedura all'aeroporto.....36
	Articolo 32 Motivi di non entrata nel merito.....37
	Articolo 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura d'asilo.....37
	Articolo 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito .....38
	Articolo 41 Ulteriori chiarimenti .....39
	Articolo 45 Tenore della decisione d'allontanamento.....39
	Articolo 51 Asilo accordato a famiglie .....40
	Articolo 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza.....41
	Articolo 64 Termine dell'asilo .....41
	Articolo 80 Competenza.....41
	Articolo 82a (nuovo) Assicurazione malattia per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora .....42

Articolo 83	Limitazione delle prestazioni assistenziali .....	45
Articolo 85	Obbligo di rimborso .....	46
Articolo 86	Obbligo di garanzia .....	46
Articolo 87	Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia .....	46
Articolo 86a	Contributo speciale .....	47
Articolo 91	Altri sussidi .....	48
Articolo 93	Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione .....	49
Articolo 95	Vigilanza .....	50
Articolo 97	Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza .....	51
Articolo 98	Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali .....	52
Articolo 98a	Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento Penale .....	52
Articolo 99	Esame dattiloscopico .....	53
Articolo 100	Sistema di registrazione .....	53
Articolo 102a (nuovo)	Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale .....	53
Articolo 105	Competenza .....	53
Articolo 107	Decisioni incidentali impugnabili .....	54
Articolo 108	Esame della decisione relativa al rifiuto dell'entrata in Svizzera e dell'assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti .....	54
Articolo 116	Contravvenzione .....	55
	Disposizioni transitorie .....	55
<b>33</b>	<b>Pareri concreti in merito alle proposte di modifica della LDDS</b>	
	Articolo 6a ( <i>Statuto degli apolidi [nuovo]</i> ) .....	57
	Articolo 13b ( <i>Carcerazione in vista di sfratto</i> ) .....	58
	Articolo 14a ( <i>Ammissione provvisoria</i> ) .....	58
	Articolo 14c ( <i>Diritti delle persone ammesse provvisoriamente</i> ) .....	59
	Disposizioni transitorie ( <i>in merito al contributo speciale</i> ) .....	60
<b>34</b>	<b>Pareri concreti in merito alle proposte di modifica della LAMal</b>	
	Articolo 62 Forme particolari d'assicurazione .....	66
	Articolo 64 Partecipazione ai costi .....	67
	Articolo 105a(nuovo) Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi ....	68
<b>35</b>	<b>Ulteriori pareri in merito a temi estranei alla revisione parziale della legge sull'asilo .....</b>	71

# 1 Introduzione

Il Consiglio federale in occasione della sua seduta del 15 giugno 2001 ha conferito mandato al Dipartimento federale di giustizia e polizia di attuare una procedura di consultazione scritta in merito all'avamprogetto di revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi) e alle modifiche connesse nella legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) nonché nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Siffatta procedura di consultazione ha avuto luogo dal 20 giugno al 20 settembre 2001.

Complessivamente sono stati inoltrati 85 pareri. Sul progetto si sono espressi tutti i Cantoni nonché UDC, PLR, PS, PPD, DPPD e la PES. Anche OSAR e ACNUR hanno inoltrato pareri molto circostanziati.

Spunto per le proposte di revisione sono state le prime esperienze fatte con la legge sull'asilo sottoposta a revisione totale ed entrata in vigore il 1 ottobre 1999 nonché l'attuazione legislativa di diverse misure proposte dal Gruppo di lavoro paritetico „Finanziamento in materia di asilo" nel marzo 2000 per introdurre incentivi finanziari nel settore dell'asilo.

Le grandi linee dell'avamprogetto della revisione parziale della legge sull'asilo sono costituite dalle disposizioni sulla regolamentazione relativa allo Stato terzo, sulle misure sostitutive in caso di allontanamento non eseguibile nonché sul nuovo disciplinamento dei sussidi ai Cantoni.

La regolamentazione relativa allo Stato terzo viene tendenzialmente accolta favorevolmente dalla maggioranze dei Cantoni, mentre i partner sociali reputano siffatta regolamentazione troppo restrittiva. Invece nel caso delle misure sostitutive in caso di allontanamento non eseguibile le posizioni si ribaltano. L'idea del nuovo sistema di rimborso viene in prevalenza accolta favorevolmente dai Cantoni, tuttavia per quanto attiene all'attuazione concreta restano ancora aperti troppi quesiti per poter esprimere un parere definitivo in merito.

Sono stati inoltrati anche numerosi pareri su temi che non sono oggetto del rapporto della procedura di consultazione. In special modo è stato chiesto l'esame del termine di 24 ore per l'inoltro di un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 112 della legge sull'asilo, il disciplinamento legale di termini di procedura per l'Ufficio federale dei rifugiati e della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, il patrocinio legale gratuito per richiedenti l'asilo e l'adeguamento della legge sull'AVS e sull'AI, al fine di semplificare lo svolgimento amministrativo nell'ambito delle assicurazioni sociali per i richiedenti l'asilo.

## **2 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione**

### **Cantoni**

Consiglio di Stato del Canton Zurigo	ZH
Consiglio di Stato del Canton Berna	BE
Dipartimento delle opere sociali del Canton Lucerna	LU
Consiglio di Stato del Canton Uri	UR
Consiglio di Stato del Canton Svitto	SZ
Consiglio di Stato del Canton Obvaldo	OW
Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo	NW
Consiglio di Stato del Canton Glarona	GL
Consiglio di Stato del Canton Zugo	ZG
Consiglio di Stato del Canton Friburgo	FR
Consiglio di Stato del Canton Soletta	SO
Consiglio di Stato del Canton Basilea Città	BS
Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna	BL
Consiglio di Stato del Canton Sciaffusa	SH
Consiglio di Stato del Canton Appenzello Esterno.	AR
Landamano e Consiglio di Stato del Canton Appenzello Interno	AI
Governo del Canton San Gallo	SG
Governo del Canton Grigioni	GR
Consiglio di Stato del Canton Argovia	AG
Consiglio di Stato del Canton Turgovia	TG
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino	TI
Consiglio di Stato del Canton Vaud	VD

Consiglio di Stato del Canton Vallese	VS
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Neuchâtel	NE
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra	GE
Governo della Repubblica e Cantone del Giura	JU

### **Tribunali**

Tribunale federale	TF
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo	CRA

### **Partiti**

Partito Popolare Democratico	PPD
Donne PPD svizzere	DPPD
Partito liberale-radicalo svizzero	PLR
Partito ecologista svizzero	PES
Unione Democratica di centro	UDC
Partito socialista	PS

### **Istanze federali**

Ufficio dell'uditore in capo	UUC
Commissione federale degli stranieri	CFS
Commissione federale dei rifugiati	CFR
Commissione federale contro il razzismo	CFRa
Commissione federale per i problemi della donna	CFD
Incaricato federale della protezione dei dati	IFPD
Direzione generale delle dogane	AFD

## **Conferenze e associazioni**

Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Unione delle città svizzere	UCS-2
Associazione dei capi delle polizie cantonali degli stranieri	ACPS
Conferenza dei Direttori cantonali delle Finanze	CDF
Conferenza dei Direttori cantonali delle Opere Sociali	CDOS
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale	CSIAS
Conferenza delle casse cantonali di compensazione	KKAK
Conferenza svizzera degli incaricati per le pari opportunità	KGB
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	CDPE

## **Istituzioni di soccorso e organizzazioni per i rifugiati**

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (perizia del prof. dott. Walter Kälin)	ACNUR
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati	OSAR
Caritas Svizzera	CAR
Croce Rossa Svizzera	CRS
Federazione svizzera delle comunità israelite	FSCI
Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere	HEKS
Asylbrücke Zug	ABZ
Asyl-Organisation Zürich	AOZ
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s	SAJE
Zürcher Freiplatzaktion für Flüchtlinge	ZFA
Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen	KSF
Solidarité sans frontières	SSF
Soccorso operaio svizzero	SOS

### **Chiese e organizzazioni ecclesiali**

Federazione svizzera dei sindacati cristiani	FSSC
Vescovo della Chiesa cattolica cristiana in Svizzera	CKK
Association Suisse des Centres sociaux protestants	CSP
Conferenza dei vescovi svizzeri	CVS
Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera	FEPS

### **Organizzazioni economiche e associazioni professionali**

Unione svizzera degli imprenditori	UPS
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Fédération Romande des Syndicats Patronaux	FRSP
Unione sindacale svizzera	USS
Centre patronal	CP
Federazione dei medici svizzeri	FMH
Gli Assicuratori Malattia Svizzeri	SKV
Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen	IGA
Società svizzera degli albergatori	SSA
Federazione svizzera degli avvocati	SAV

### **Organizzazioni femminili**

Unione delle contadine svizzere	UPS-1
Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa	FIZ

### **Altre cerchie consultate**

Città di Berna, Municipio	Città di Berna
Città di Losanna	LS
Istituzione comune LAMal	GEK

Conferenza svizzera degli assicuratori malattia e incidenti (Cosama)	Cos
santésuisse	ss
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri	GDS

## Elenco delle abbreviazioni (in ordine alfabetico)

ABZ	Asylbrücke Zug
ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (fondato sulla perizia del prof. dott. Walter Kälin)
ACPS	Associazione dei capi delle polizie cantonali degli stranieri
ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
AFD	Direzione generale delle dogane
AG	Consiglio di Stato del Canton Argovia
AI	Landamano+Consiglio di Stato del Canton Appenzello Interno
AOZ	Asyl-Organisation Zürich
AR	Consiglio di Stato del Canton Appenzello Esterno.
BE	Consiglio di Stato del Canton Berna
BL	Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato del Canton Basilea Città
CAR	Caritas Svizzera
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CDF	Conferenza dei Direttori cantonali delle Finanze
CDOS	Conferenza dei Direttori cantonali delle Opere Sociali
CFD	Commissione federale per i problemi della donna
CFR	Commissione federale degli stranieri
CFRa	Commissione federale contro il razzismo
CFS	Commissione federale degli stranieri
Città di Berna	Città di Berna, Consiglio comunale
CKK	Vescovo della Chiesa cattolica-cristiana
Cos	Conferenza svizzera degli assicuratori malattia e incidenti (Cosama)
CP	Centre patronal
CRA	Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
CSIAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
CSP	Association Suisse des Centres sociaux protestants
CVS	Conferenza dei vescovi svizzeri
DPPD	Donne PPD svizzere
FEPS	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
FIZ	Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa
FMH	Federazione dei medici svizzeri
FR	Consiglio di Stato del Canton Friburgo
FRSP	Fédération Romande des Syndicats Patronaux
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelite
FSSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
GE	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra
GEK	Gemeinsame Einrichtung KVG
GL	Consiglio di Stato del Canton Glarona
GR	Governo del Canton Grigioni

HEKS	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
IFPD	Incaricato federale alla protezione dei dati
IGA	Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen
JU	Governo della Repubblica e Cantone del Giura
KGB	Conferenza degli incaricati svizzeri per le pari opportunità
KKAK	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
KSF	Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen
LS	Città di Losanna
LU	Dipartimento delle opere sociali del Canton Lucerna
NE	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
OW	Consiglio di Stato del Canton Obvaldo
PES	Partito ecologista svizzero
PLR	Partito liberale-radical svizzero
PPD	Partito Popolare Democratico
PS	Partito socialista svizzero
SAJE	Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
SAV	Federazione svizzera degli avvocati
SG	Consiglio di Stato del Canton San Gallo
SH	Consiglio di Stato del Canton Sciaffusa
SKV	Die Schweizer Krankenversicherer
SO	Consiglio di Stato del Canton Soletta
SOS	Soccorso operaio svizzero
SRK	Croce Rossa Svizzera
ss	santésuisse
SSA	Società svizzera degli albergatori
SSF	Solidarité sans frontières
SZ	Consiglio di Stato del Canton Svitto
UCS-1	Unione delle contadine svizzere
UCS-2	Unione delle città svizzere
UDC	Unione democratica di centro
UR	Consiglio di Stato del Canton Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
UUC	Ufficio dell'uditore in capo
TF	Tribunale federale
TG	Consiglio comunale del Canton Turgovia
TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
VD	Consiglio di Stato del Canton Vaud
VS	Consiglio di Stato del Canton Vallese
ZFA	Zürcher Freiplatzaktion für Flüchtlinge
ZG	Consiglio di Stato del Canton Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Canton Zurigo

### 3 Pareri e proposte

## 31 Pareri sulle grandi linee dell'avamprogetto inviato in consultazione

### 311 Stati terzi sicuri

#### *Art. 6a (nuovo) Autorità competente*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo e all'allontanamento dalla Svizzera.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, sulla base di accertamenti propri, può designare:

- a. come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati nei quali non vi è pericolo di persecuzioni;
- b. come Stati terzi sicuri, gli Stati nei quali vi è una protezione effettiva dal respingimento giusta l'articolo 5 capoverso 1.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale esamina periodicamente le decisioni giusta il capoverso 2.

#### *Art. 23 Decisioni all'aeroporto*

<sup>1</sup> Se l'entrata all'aeroporto non è autorizzata, l'Ufficio federale può:

- a. rifiutare la domanda d'asilo, se, conformemente all'interpretazione concorde sua e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, non vi è manifestamente alcun pericolo di persecuzione nel Paese d'origine o di provenienza;
- b. non entrare nel merito della domanda d'asilo, se il richiedente l'asilo può ritornare in uno Stato nel quale ha soggiornato in precedenza e che è sicuro giusta l'articolo 6a capoverso 2 lettera b o nel quale può chiedere protezione;
- c. non entrare nel merito della domanda, se il richiedente l'asilo può partire alla volta di uno Stato che, in base a un trattato, è competente a eseguire la procedura d'asilo e d'allontanamento;
- d. non entrare nel merito della domanda d'asilo, se in uno Stato terzo vivono parenti o altre persone nei confronti dei quali vi sono legami stretti e lo Stato terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo.

<sup>2</sup> La decisione giusta il capoverso 1 va notificata entro 15 giorni dall'inoltro della domanda. Se la durata della procedura supera i 15 giorni, l'Ufficio federale autorizza l'entrata in Svizzera. Se è allontanato, il richiedente l'asilo può essere trattenuto all'aeroporto soltanto fino al prossimo volo regolare a destinazione dello Stato d'origine, di provenienza o terzo, ma al massimo sette giorni. È fatta riserva dell'articolo 112.

<sup>3</sup> Se l'entrata è autorizzata nonostante vi sia una decisione giusta il capoverso 1, quest'ultima resta eseguibile anche dopo l'entrata in Svizzera.

#### *Art. 34 Titolo nonché cpv. 1 e 3 (nuovo)*

##### **Non entrata nel merito nel caso di protezione da persecuzioni all'estero**

<sup>1</sup> Abrogato (cfr. art. 6a cpv. 2)

<sup>3</sup> Di regola non si entra nel merito di domande d'asilo o ricorsi, se il richiedente l'asilo:

- a. può ritornare in uno Stato nel quale ha soggiornato in precedenza e che è sicuro giusta l'articolo 6a capoverso 2 lettera b o nel quale può chiedere protezione;
- b. può partire alla volta di uno Stato che, in base a un trattato, è competente a eseguire la procedura d'asilo e d'allontanamento;
- c. ha parenti o altre persone che vivono in uno Stato terzo nei confronti dei quali vi sono legami stretti e lo Stato terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VS, ZH, PPD, PLR, ACPS, CP, FRSP, ACS, USAM, SSA, UCS-1, UCS-2, Città di Berna	LU, ZG, CRA, DPPD, CFR	SH	GE, NE, SZ, VD, PS, UDC, PES, OSAR, CAR, CKK, FSSC, CSP, GDS, CFS, CFRA, FIZ, HEKS, KGB, SOS, SAJE, CVS, FEPS, USS, FSCI, CRS, SSF, ACNUR, ZFA

#### Modalità di designazione di Stati terzi sicuri

OSAR: per quanto concerne la designazione di Stati terzi sicuri da parte del Consiglio federale, nel pertinente esame **vanno coinvolte** l'**ACNUR**, amnesty international, l'OSAR, le istituzioni di soccorso, la CFR e altre organizzazioni (parimenti: LU, SZ, PS, HEKS, FEPS, CRS, CAR, CVS, GDS). Contrario GR: non spetta alla Confederazione esaminare il rispetto della CEDU e della Conv. da parte di uno Stato terzo.

OSAR: la valutazione della sicurezza degli Stati terzi andrebbe **pubblicata** con motivazione nonché **accennando alle fonti** e **riesaminata** due volte all'anno o in caso di motivi rilevanti (parimenti: NE, SZ, PS, CRS, KGB, CAR, SOS, HEKS, FEPS, GDS, ZFA, USS).

SSF: l'elenco degli Stati terzi sicuri va **ristretto** agli Stati membri dell'**Unione europea** (parimenti: CRA, ZFA, USS). ZFA: Stati non facenti parte dell'UE possono venir designati sicuri soltanto con il consenso dell'ACNUR.

PS: Stati, che non figurano sull'elenco degli Stati terzi sicuri, si considererebbero come „Stati terzi non sicuri“. Siffatta circostanza potrebbe avere conseguenze intollerabili in materia di politica estera.

#### Requisiti di uno Stato terzo sicuro

OSAR: i criteri di sicurezza degli Stati terzi andrebbero **sanciti** in una **legge in senso formale** (parimenti: LU, NE, SZ, PS, HEKS, FEPS, CAR, GDS, SSF, CFS, KGB, CFD). In particolare uno Stato terzo deve imperativamente rispettare il **principio di non respingimento** nonché il divieto di **sfratti a catena**. Il principio va inserito nella legge riprendendolo dalla Conv., dalla CEDU e dalla Costituzione (parimenti: GE, NE, SH, SZ, VD, PPD, PS, HEKS, FEPS, CVS, GDS, SAJE, SSF, ZFA, CFS, CFRA, ACNUR).

CFD, KGB: uno Stato terzo non va ritenuto sicuro se vi viene praticata una persecuzione **specificata della condizione femminile**.

KGB: esperte con cognizioni in materia di specificità dei sessi (formazione gender) vanno coinvolte nell'ambito della designazione di uno Stato terzo sicuro.

OSAR: lo Stato terzo deve garantire l'**accesso a una procedura d'asilo e d'allontanamento** qualitativamente paragonabile a quella svizzera (parimenti: GE, SZ, PS, CRS, HEKS, FEPS, CAR, SAJE, CSP, GDS, SSF, ZFA, CFS, ACNUR, USS, CVS).

USS: Stati terzi sicuri devono riconoscere il diritto di **protezione** da persecuzioni **non statali** nonché i motivi di fuga specifici della condizione femminile.

#### Applicazione ed eccezioni per la regolamentazione relativa allo Stato terzo

OSAR: la regolamentazione relativa allo Stato terzo necessita di un **disciplinamento d'eccezione** in caso di **rapporti positivi** con la Svizzera, p. es. se vi sono legami familiari o di altro tipo con il nostro Paese nonché in caso di indicazioni che lascino presumere una violazione del principio di non respingimento (parimenti: GE, SZ, VD, PPD, DPPD, PS, HEKS, CRS, FEPS, CAR, SAJE, CSP, GDS, SSF, ZFA, CFS, CFR, ACNUR, CVS, USS). Divergente il parere dei GR: il requisito dei „legami stretti" nell'articolo 23 capoverso 1 lettera d e nell'articolo 34 capoverso 3 lettera c AP-LAsi va stralciato, dato che comporta per le autorità oneri sproporzionati. Inoltre la limitazione „di regola" nel periodo introduttivo dell'articolo 34 capoverso 3 va stralciato. In questo caso è indispensabile una disposizione dal carattere vincolante (parimenti TI).

OSAR: la sicurezza di uno Stato terzo va valutata caso per caso (decisione sulla prognosi) (parimenti: GE, SZ, VD, PES, PS, HEKS, FEPS, CRS, CAR, KGB, CVS, GDS, SSF, ZFA, CFS, ACNUR).

OSAR: se nel singolo caso vi sono **indizi che fanno presumere un'assenza di sicurezza in uno Stato terzo**, occorre entrare nel merito della domanda (parimenti: CRA, GE, SZ, PES, PS, CAR, GDS, SSF, CFS, ACNUR, GDS).

CRA: l'articolo 34 capoverso 3 lettera a LAsi va completato nel senso che la presunzione che la persona sia al sicuro da persecuzioni deve essere confutabile nel singolo caso analogamente a quanto avviene nella regolamentazione per le "safe-countries". La formulazione di questo articolo è imprecisa poiché, utilizzando "o", la possibilità di chiedere protezione e la circostanza di essere al sicuro da persecuzioni sono intese come alternative.

CRA: le eccezioni alla regolamentazione relativa allo Stato terzo vanno menzionate nel messaggio.

KGB: nel caso di Stati terzi sicuri, che a loro volta hanno una regolamentazione relativa allo Stato terzo, occorre prestare particolare attenzione a ragione del pericolo di sfratti a catena (parimenti: SH, SAJE, GDS).

PS: prima che venga pronunciata una decisione di non entrata nel merito con allontanamento verso uno Stato terzo, occorre che **lo Stato terzo garantisca la riammissione** (parimenti: BL, GE, ZG, CSP, CVS, SAJE, ACNUR).

OSAR: in caso di allontanamento verso uno Stato terzo nella procedura all'aeroporto occorre accordare all'ACNUR nel caso di specie un **diritto di veto** (parimenti: HEKS, FEPS, CRS, CAR, GDS, ZFA, ACNUR). CVS: l'ACNUR deve disporre di un ampio diritto di consultazione nel caso di tutti gli allontanamenti verso uno Stato terzo sicuro.

CVS: il mero **transito** attraverso uno Stato terzo sicuro non deve essere sufficiente per giustificare una decisione di non entrata nel merito (FSSC, FSCI, GDS, SSF, CFS, ACNUR). Diversamente GR: la possibilità di allontanare un richiedente l'asilo verso uno Stato terzo deve sussistere anche se la permanenza in questo Stato è stata soltanto di breve durata.

LU: come sinora la **prova**, che un Paese possa venir considerato sicuro, va in linea di principio fornita dall'autorità; nel caso della prova della qualità di rifugiato deve invece bastare la plausibilità.

SAJE: le persone vanno allontanate soltanto verso uno Stato terzo nel quale hanno già inoltrato una domanda d'asilo e nel quale è sicuro che il principio del non respingimento non venga violato.

#### Altri pareri

ACPS: decisioni di non entrata nel merito con allontanamento verso uno Stato terzo, prese nel centro di registrazione, vanno eseguite direttamente a partire da siffatto centro. Eventualmente va attuata un'attribuzione cantonale soltanto nei Cantoni di ubicazione del centro di registrazione (di parere opposto: ZH). L'onere suppletivo dei Cantoni di ubicazione va indennizzato nell'ambito della chiave di riparto. Se i richiedenti l'asilo interessati vanno come sinora attribuiti ad altri Cantoni, il trasferimento dovrebbe avvenire nell'ambito del progetto „Train-Street“ al fine di contrastare il pericolo di un passaggio alla clandestinità (parimenti: AI, AR, GL, NE, SG, TG, TI, VS, Città di Berna, UCS-2).

ACPS: la CRA deve ammettere le istanze di ripristino dell'effetto sospensivo di un ricorso soltanto in modo molto restrittivo (parimenti: AI, AR, BL, FR, GL, GR, NW, OW, SG, LU, VS, TI, ZG).

ACNUR: l'audizione all'aeroporto va curata esclusivamente dall'UFR. La Raccomandazione R. (94) 5 del Consiglio d'Europa va interpretata alla lettera.

CRA: nel caso di Paesi extraeuropei, l'applicazione dell'articolo 112 capoverso 1 LAsi può violare l'articolo 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo). Sovente, in questi casi, il termine di 48 ore (art. 112 cpv. 2 LAsi) non è sufficiente.

ZG: una decisione di non entrata nel merito senza che siano disponibili i documenti necessari per l'esecuzione non porta alcun miglioramento in quest'ultimo ambito.

OSAR: la presente regolamentazione relativa allo Stato terzo favorisce l'entrata illegale nonché un occultamento mirato dell'itinerario di viaggio e ostacola l'esame materiale delle domande d'asilo (parimenti: BS, PPD, PS, HEKS, FEPS, CVS, GDS, SSF, ZFA, CFS,).

OSAR: nell'articolo 23 capoverso 1 lettera b-d nonché nell'articolo 34 capoverso 3 lettera a-c AP-LAsi va inserito che la sicurezza dello Stato terzo deve commisurarsi secondo i criteri definiti dall'OSAR in merito all'articolo 6a<sup>bis</sup> (parimenti: CRS, CAR, FRSP).

CRA: l'articolo 23 capoverso 1 e l'articolo 34 capoverso 1 LAsi vanno formulati come "disposizioni potestative" oppure occorre utilizzare l'espressione "di regola".

CRA: la parola "ricorso" va stralciata dall'articolo 34 capoverso 3 LAsi.

OSAR: in caso di allontanamento verso uno Stato terzo, quest'ultimo va informato che in Svizzera non è stata attuata alcuna procedura d'asilo dal profilo materiale. Al richiedente l'asilo va rilasciata un'attestazione in tal senso (parimenti: GE).

OSAR: il periodo durante il quale è possibile tenere in stato di fermo presso l'aeroporto andrà prolungato qualora la nuova fattispecie di carcerazione in vista di sfratto venisse stralciata. Allo stato di fermo presso l'aeroporto non va tuttavia dato un carattere di carcerazione.

PLR: dopo che sia data una decisione d'allontanamento eseguibile, il periodo in cui è possibile tenere un richiedente l'asilo in stato di fermo presso l'aeroporto va prolungato da 7 a 15 giorni.

OSAR: se l'entrata deve essere autorizzata nonostante sia data una decisione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1, quest'ultima resta eseguibile anche dopo l'entrata in Svizzera. Se l'allontanamento verso uno Stato terzo non può aver luogo entro 20 giorni, va accordato l'accesso alla procedura d'asilo materiale (parimenti: CRA, CRS).

BE: quale misura d'accompagnamento della regolamentazione relativa allo Stato terzo occorre concludere accordi di riammissione (parimenti: NE, VD).

ZG: una decisione di non entrata nel merito non è sufficiente per ordinare una carcerazione in vista di sfratto. L'esecuzione non ne risulta migliorata.

NE: contrariamente a quanto asserito, la sostituzione dell'allontanamento preventivo con una decisione di non entrata nel merito non migliorerà l'esecuzione degli allontanamenti.

SSF: per le donne non esistono né Paesi d'origine "sicuri" né Stati terzi "sicuri" ai sensi della definizione delle autorità.

USS: non solamente occorre rinunciare all'idea dello Stato terzo sicuro bensì anche a quello del Paese d'origine sicuro.

CRA: l'articolo 52 LAsi (ammissione in uno Stato terzo) va abrogato in caso di introduzione della regolamentazione relativa allo Stato terzo.

## 312 Misure sostitutive in caso di allontanamenti non eseguibili (diritto al rilascio di un permesso di dimora)

*Titolo che precede l'articolo 44*

**Sezione 5: Allontanamento e misure sostitutive**

*Art. 44 Titolo e cpv. 2-5*

**Allontanamento**

<sup>2-5</sup> *Abrogati (cfr. art. 48a e 48b AP-LAsi)*

*Art. 48a (nuovo) Ammissione provvisoria*

Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni legali relative all'ammissione provvisoria di cui nella LDDS.

(cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi)

*Art. 48b (nuovo) Caso di rigore personale grave*

<sup>1</sup> **La persona la cui domanda d'asilo è pendente da oltre 6 anni e che secondo constatazione dell'Ufficio federale o della Commissione di ricorso si trova in una situazione di rigore personale grave, ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora da parte del competente Cantone. La persona interessata non ha alcun diritto al permesso di dimora se ha violato o minacciato in modo grave la sicurezza o l'ordine pubblici. Il permesso di dimora può essere revocato, se sono dati motivi giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della LDDS. Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito alle condizioni concernenti i casi di rigore personale grave.**

<sup>2</sup> All'atto dell'esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell'integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale o la Commissione di ricorso offre dapprima al competente Cantone la possibilità di esprimersi, entro un termine adeguato, in merito alle condizioni di cui al capoverso 2.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, GE, PS, DPPD, PES, OSAR, ABZ, CFD, CDF, Città di Berna, LS, AOZ, CP, FSSC, CSP, CFRA, IGA, KGB, KSF, SOS, CVS, FEPS, USS, ACS, SSA, FSCI, CSIAS, CRS, UCS-2, ACNUR, ZFA	SH, CAR, CFS, GDS, CFR, FIZ, FMH, HEKS, SAJE, SSF	FRSP, UCS-1	AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, PPD, PLR, UDC, ACPS, USI, USAM

AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, VS, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, ACPS, CP, USI, UCS-2, Città di Berna: la regolamentazione proposta incrementerà numero e durata di lunghe e costose procedure. Le cause del problema sono la lunga durata delle procedure e la carente disponibilità a cooperare di molti Paesi d'origine per quanto concerne la riammissione dei propri cittadini. Responsabili della **lunga durata delle procedure** sono le autorità federali: difettano di risorse in materia di personale e di efficienza. La **legge** deve **fissare termini** all'UFR e, se possibile, alla CRA entro i quali la procedura d'asilo va conclusa in prima e in seconda istanza. Qualora per la CRA la fissazione di termini venisse reputata inopportuna, va previsto almeno un imperativo generale di accelerare la procedura. **Rimedi di diritto straordinari** vanno **trattati rapidamente** e non devono condurre automaticamente alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento.

AG, AI, AR, BL, GL, LU, OW, TG, TI, UR, VS, ZG, ACPS:

- forse l'UFR riuscirà ad accelerare le procedure, ma l'**esperienza** mostra che ciò non sarà il caso per la **CRA**. È inammissibile che i Cantoni non abbiano la possibilità di impedire che la CRA lasci in sospeso la procedura e tratti poi il dossier come caso di rigore personale grave;
- l'uso sconsiderato (ritardante) di mezzi ricorsuali e un comportamento scorretto durante la procedura dovrebbero pure costituire un **motivo di esclusione**.
- il termine dovrebbe venir portato ad almeno **10 anni**;
- la **delega** al Consiglio federale di emanare **disposizioni più favorevoli** per quanto concerne le condizioni del caso di rigore personale grave è **inaccettabile**. Prima di adottare disposizioni più favorevoli andrebbero consultati i Cantoni, visto che il risultato è il rilascio di un permesso di dimora. In tal senso siffatto periodo va stralciato;
- qualora l'articolo 48b venisse accettato, le persone interessate devono soggiacere senza restrizioni alla LDDS. Regolamentazioni straordinarie quanto alla **proroga** del soggiorno o a **motivi di revoca** non si giustificano e rappresentano un ulteriore intervento nelle competenze cantonali (anche FR, GR, NW, SG, SH, ZH).

AG, AI, AR, BL, GL, LU, NE, OW, TG, TI, UR, VS, ZG, ACPS: è inaccettabile, che la Confederazione voglia liberarsi di casi spiacevoli, pendenti da lungo tempo, con un massiccio **onere di spese** a carico dei Cantoni.

CSIAS: per evitare un **trasferimento delle spese** ai Cantoni, occorre stabilire una perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni a livello legislativo.

AG, BL, FR, LU, OW, VD, UR, ZG, PLR: con la presente proposta la questione dell'asilo passa in secondo piano e le severe regolamentazioni di ammissione contenute nel diritto degli stranieri diventano poco credibili. Gli altri stranieri risulterebbero pertanto **svantaggiati** rispetto ai richiedenti l'asilo.

BE: s'impone una soluzione coordinata con gli altri settori degli stranieri, orientata al singolo caso e che tenga debitamente conto degli interessi contrapposti di Confederazione e Cantoni.

PPD: chiede cautela per quanto concerne l'introduzione di nuovi diritti. Fintantoché la domanda d'asilo non ha un esito positivo, l'obiettivo preminente quando si tratti di richiedenti l'asilo deve essere un eventuale ritorno. Anche una procedura pendente da 6 anni **non deve dare diritto** a un permesso annuale, occorre invece poter comprovare la **volontà d'integrazione**.

ZG: le **condizioni** necessarie affinché sia dato il caso di rigore personale grave, come formulate nell'articolo 33 OAsi 1, vanno disciplinate **a livello legislativo**, in particolare per quanto concerne il requisito dell'autonomia finanziaria.

AG, BL, FR, VD, ZG, PLR: auspicano mantenere la regolamentazione attuale (esame del caso di rigore personale grave dopo **4 anni** nonché ammissione provvisoria).

GR: se, nonostante tutto, una siffatta disposizione nella legge venisse accolta, occorrerebbe stabilire i seguenti requisiti minimi per motivare il diritto al rilascio del permesso di dimora:

1. durata minima di soggiorno in Svizzera di **dieci anni**;
2. **adempimento integrale dei requisiti del caso di rigore personale grave** conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 II 110); e
3. **rifiuto imperativo del permesso di dimora in caso di dipendenza dall'assistenza pubblica** e di disoccupazione per colpa propria.

SG: per quanto attiene all'attuale **prassi delle autorità federali** in merito all'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo, vi è la tendenza a ordinare un'ammissione provvisoria senza esaminare se vi siano effettivamente gli estremi per un caso di rigore personale grave. Sovente il parere del Cantone viene trascurato. Con la modifica presentemente proposta l'attuale prassi non verrebbe modificata (parimenti TG).

OSAR, CAR, CFRA, IGA, KGB, SOS, SAJE, FEPS, USS, FSCI, CRS, ACNUR, ZFA: l'ammissione provvisoria per i casi di rigore personale grave che, a ragione del loro pluriennale soggiorno, sono particolarmente ben integrati, non è uno statuto adeguato. La possibilità offerta dall'**articolo 13 lettera f OLS** di regolare i casi di rigore personale grave **non è sufficiente** a ragione di prassi cantonali differenziate.

FR, NE, VD, OSAR, AOZ, CAR, FSSC, CSP, GDS, CFD, CFRA, HEKS, IGA, KGB, SOS, SAJE, FEPS, USS, FSCI, CRS, SSF, ACNUR, ZFA: l'**esclusività della procedura d'asilo** (art. 14 LAsi) non deve diventare un impedimento per trovare una soluzione a casi di rigore personale grave particolari. Deve essere possibile esaminare casi di rigore personale grave indipendentemente dallo stadio della procedura, ossia anche in caso di procedura già conclusa, dopo un soggiorno che di fatto si è protratto per 4 anni (FSSC 5 anni).

FIZ: auspica che venga rilasciato un permesso di dimora dopo **6 anni** di soggiorno, **senza condizioni suppletive**.

SH: è per principio d'accordo con la regolamentazione. L'applicazione di siffatta disposizione dovrebbe tuttavia costituire l'**eccezione** dal momento che la procedura d'asilo dovrebbe essere conclusa prima della decorrenza del termine di 6 anni.

IGA: la riscossione temporanea di **aiuti sociali** non deve ripercuotersi negativamente sulla valutazione del grado d'integrazione.

SSF: la **perenzione del diritto** in caso di minaccia o violazione della sicurezza nonché dell'ordine pubblico e la disposizione relativa alla revoca del permesso di dimora **va stralciata** (periodo 2 e 3 del cpv. 1). Criteri per determinare la situazione di rigore personale grave sono la durata del soggiorno e le condizioni familiari, uomini che vivono soli dovrebbero aver diritto al permesso di dimora dopo 4 anni, famiglie con figli dopo 3 anni. A persone che si trovano in una situazione di rigore personale grave, ma che non adempiono i criteri, deve essere possibile rilasciare un permesso di dimora con il consenso del Cantone.

FMH: per quanto attiene alla valutazione della situazione di rigore personale grave va pure considerato lo stato di salute, i traumi subiti nonché il pericolo di subire nuovi traumi.

*Art. 14b cpv. 2bis, 2ter (nuovo) e 2quater (nuovo) LDDS*

<sup>2bis</sup> *Abrogato*

<sup>2ter</sup> **Trascorsi 6 anni dall'ammissione provvisoria le persone interessate da tale provvedimento hanno diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora da parte del Cantone competente. Tale diritto non è dato se:**

- a. **l'esecuzione dell'allontanamento non può avvenire per motivi imputabili alla persona interessata; e**
- b. **la persona interessata ha violato o minaccia in modo grave la sicurezza e l'ordine pubblici;**
- c. **l'abrogazione dell'ammissione provvisoria è stata avviata prima della decorrenza del termine di sei anni e l'esecuzione dell'allontanamento è avvenuta al più tardi un anno dopo tale termine.**

<sup>2quater</sup> **Il permesso di dimora di cui al capoverso 2<sup>ter</sup> può essere revocato, se sono dati motivi giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, GE, SH, SZ, PS, DPPD, PES, OSAR, ABZ, CFD, CFRA, CDF, LS, Città di Berna, AOZ, CP, FSSC, HEKS, IGA, KGB, KSF, SOS, CVS, FEPS, ACS, SSA, FSCI, CSIAS, CRS, UCS-2, ACNUR, ZFA,	CAR, CSP, GDS, CFS, CFR, FIZ, SAJE, SSF		AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, PPD, UDC, ACPS, USI

AG, FR, NW, OW, SO, UR, VS, ZG, ACPS: la **legge sull'asilo non è una legge sull'immigrazione**. Essa permette a vittime di trovare protezione da persecuzioni o conflitti. Nella LDDS le autorità dispongono di un libero potere d'apprezzamento per quanto attiene al rilascio di un permesso di dimora. Qualifiche professionali, condanne penali e capacità d'integrazione possono pure venir valutate in tale contesto. Il diritto dei richiedenti l'asilo al rilascio di un permesso di dimora dopo sei anni di ammissione provvisoria in Svizzera, non è conciliabile con l'articolo 4 LDDS che concede alle autorità un libero potere d'apprezzamento. Conformemente a una decisione del Tribunale federale, un prolungato soggiorno in Svizzera non determina di per sé un caso di rigore (DTF 123 II segg. e 124 II 110 segg.). I **Cantoni non sono disposti a prendere a carico persone del settore dell'asilo che fanno assegnamento sull'aiuto economico o che non si adeguano al nostro ordine costituito**. Anche per motivi di **uguaglianza di trattamento** i criteri di soggiorno della legge sull'asilo devono coincidere con quelli della LDDS. Qualora venisse introdotto il diritto al permesso di dimora nonostante le obiezioni sollevate, occorrerà aumentare le premesse quanto a durata del soggiorno e introdurre criteri suppletivi quanto a reputazione, autonomia finanziaria nonché livello d'integrazione.

SO: secondo la concezione politica sinora vigente, occorre ancora distinguere tra legge sull'asilo e legge sugli stranieri, compreso l'ambito d'applicazione degli Accordi bilaterali. Un'equiparazione delle persone che soggiacciono alla legge sull'asilo agli altri stranieri non appare dunque opportuna. Dal momento che sinora non è mai stata seriamente affrontata la discussione su una **legge globale sulla migrazione**, la legge sull'asilo non dovrebbe – come proposto – contenere né regolamentazioni relative alla migrazione (accordi bilaterali, legge sugli stranieri) né tanto meno ledere in misura così ampia le competenze dei Cantoni, tanto più che l'attuale e soprattutto la futura politica federale riconosce innanzitutto la supremazia dei cittadini dell'UE, disconoscendo nel contempo ai cittadini, che non provengono dall'UE, e dunque anche ai richiedenti l'asilo, tale supremazia.

LU, OW, UR, UDC: con la nuova regolamentazione le persone ammesse provvisoriamente si troveranno **avvantaggiate** rispetto agli altri **stranieri**.

AG, BL, FR, LU, OW, VD, UR, ZG, PLR: non sono necessarie ulteriori disposizioni. La regolamentazione dell'**articolo 13 lettera f OLS**, secondo la quale alle persone ammesse provvisoriamente, integrate dopo una permanenza complessiva di 10 anni, il Cantone rilascia un permesso di dimora per motivi umanitari, è **sufficiente**. LU: eventualmente sarebbe pensabile una riduzione del periodo di permanenza a 8 anni.

PPD: chiede di usare cautela nei confronti di nuovi diritti. Anche dopo un'ammissione provvisoria della durata di 6 anni **non vi deve essere alcun diritto** a un permesso annuale; va **comprovata la volontà d'integrazione**.

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, VD, VS, TG, TI, UR, ZG, ZH, UDC, ACPS: con il diritto a un permesso di dimora dopo 6 anni dall'ammissione provvisoria i problemi e le **spese** vengono trasferiti dalla Confederazione ai Cantoni.

CSIAS: per evitare di **trasferire le spese** ai Cantoni, occorre stabilire **a livello legislativo una perequazione finanziaria** tra Confederazione e Cantoni.

BL: è inammissibile che una **dipendenza dall'assistenza pubblica** non costituisca un **motivo d'esclusione**, come invece è il caso per gli altri stranieri. A livello cantonale la modifica avrebbe effetti catastrofici dal momento che i Comuni devono accollarsi le spese dell'assistenza a contare dal rilascio del permesso di dimora. Fondandosi su assicurazioni della Confederazione, il Cantone ha garantito ai Comuni che alle persone, facenti parte dell'Azione umanitaria 2000, sarebbero state successivamente rilasciati permessi di dimora soltanto se non vi era un rischio di dipendenza dall'assistenza pubblica.

GR: se una siffatta disposizione fosse introdotta nella legge, alle persone ammesse provvisoriamente occorrerebbe concedere il diritto al rilascio del permesso di dimora soltanto **10 anni** dopo la loro entrata in Svizzera come veniva chiesto nell'articolo 48b LAsi.

AG: la **revoca** di un permesso di dimora deve essere possibile per tutti i motivi elencati dall'articolo 10 capoverso 1 lettera a-d LDDS.

ACS: la revoca deve essere possibile se è soddisfatto l'articolo 10 capoverso 1 lettera a-b LDDS.

AG, AR, AI, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TI, UR, VS, ZH, ACPS: il diritto a una **proroga** del permesso di dimora rappresenta un ulteriore intervento nella **competenza cantonale**.

BS, GE, SH, PS, OSAR, AOZ, CAR, FSSC, CSP, GDS, CFR, CFD, CFRA, HEKS, IGA, KGB, KSF, SOS, SAJE, FEPS, ACS, FSCI, CRS, SSF, Città di Berna, ACNUR, ZFA: chiedono che il termine di 6 anni inizi a correre a partire dall'inoltro della domanda d'asilo, visto che altrimenti ne discende una disparità rispetto a persone la cui domanda è pendente da oltre 6 anni (art. 48b AP-LAsi). Sarebbe inammissibile che un richiedente l'asilo, ammesso provvisoriamente dopo 5½ anni, debba attendere ancora 6 anni prima di poter ottenere un permesso di dimora, mentre avrebbe potuto ottenerlo già sei mesi dopo se non si fosse ancora deciso in merito alla sua domanda.

GE propone di concedere alle persone ammesse provvisoriamente un **accesso facilitato al mercato del lavoro**.

GE, SZ, PS, GDS: ritengono che il termine di 6 anni sia troppo lungo.

SSF: propone di concedere **senza condizioni** il diritto al permesso di dimora **4 anni dopo l'entrata** in Svizzera e di **stralciare** la disposizione relativa alla **revoca**.

CFS: propone di esaminare il seguente **concetto alternativo**, che tiene sufficientemente conto della situazione particolare di persone che soggiornano da molto tempo nel nostro Paese, senza che per questo debbano venir introdotti controversi diritti alla dimora: l'introduzione di uno statuto d'**ammissione umanitaria**, concepito come l'attuale ammissione provvisoria quale misura sostitutiva. In casi di impossibilità provvisoria dell'esecuzione occorre, come sinora, disporre l'ammissione provvisoria. Se tuttavia al momento della decisione negativa sull'asilo è accertato che il futuro soggiorno in Svizzera *non sarà soltanto di natura provvisoria*, dovrebbe subentrare l'ammissione umanitaria.

Lo statuto dell'ammissione umanitaria dovrebbe accordare materialmente i medesimi diritti di quelli previsti nel quadro di un permesso di dimora annuale. Nei confronti dell'ammissione provvisoria sarebbe possibile attuare dunque notevoli **miglioramenti negli ambiti del ricongiungimento familiare, della mobilità professionale, dell'accesso al mercato del lavoro, dell'accesso ai progetti d'integrazione, delle possibilità di viaggiare, delle successive possibilità di trasformazione delle autorizzazioni**, ecc. Dopo 10 anni occorrerebbe prevedere la trasformazione in un permesso di domicilio e conseguentemente il trasferimento nella legislazione ordinaria degli stranieri.

NW, VS: l'articolo 14b capoverso 2<sup>ter</sup> lettera a LDDS va completato come segue: "e per quelle persone che possono **tornare volontariamente** nel loro Paese d'origine."

PES: la revoca del permesso di dimora a ragione della **dipendenza dall'assistenza pubblica** va definita meglio. Se la dipendenza dall'assistenza pubblica non può venir imputata alla persona interessata, siffatta dipendenza non deve implicare la revoca del permesso di dimora.

OSAR, AOZ, FSSC, GDS, CFD, HEKS, KGB, SOS, FEPS, CRS, ACNUR, ZFA: l'ammissione provvisoria è pensata quale misura sostitutiva se l'esecuzione non è eseguibile e conseguentemente è uno statuto di soggiorno precario: gli interessati non hanno alcun diritto al ricongiungimento con i familiari più stretti, l'accesso al mercato del lavoro è reso più difficoltoso, le misure d'integrazione e d'aiuto sono minime, viaggi all'estero sono possibili soltanto in casi eccezionali. L'ammissione provvisoria in futuro verrà disposta per motivi di diritto internazionale pubblico (inammissibilità dell'esecuzione) o per motivi umanitari (non esigibilità dell'esecuzione). In vista della concessione di un diritto al permesso di dimora è dunque giustificato trattare differentemente le persone ammesse provvisoriamente rispetto alle persone in situazione di rigore personale grave considerato il bisogno appurato di protezione delle persone ammesse provvisoriamente. In considerazione del diritto a una vita familiare giusta l'articolo 8 CEDU s'impone un deciso miglioramento dello statuto delle persone ammesse provvisoriamente. Viene proposta l'introduzione a livello legislativo di un diritto al **ricongiungimento familiare** per le persone ammesse provvisoriamente. In questo modo le persone ammesse provvisoriamente beneficerebbero di un trattamento equivalente a quello riservato alle persone bisognose di protezione. Questa parità di trattamento si giustifica dal momento che i motivi per la dimora e il bisogno di protezione sono paragonabili.

### 313 Nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'aiuto sociale

#### *Art. 88 Somme forfettarie*

Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione rimborsa i Cantoni in modo forfettario. Questa somma forfettaria non comprende i contributi della Confederazione giusta l'articolo 91 capoverso 6 e 92.

#### *Art. 89 Fissazione di somme forfettarie*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce le modalità e l'ammontare della somma forfettaria giusta l'articolo 88 nonché la durata e le condizioni di versamento. In particolare, può fissare la somma forfettaria in funzione dello statuto di dimora e graduarla a seconda del Cantone.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può far dipendere il versamento di singole parti delle somme forfettarie dalla realizzazione di obiettivi di natura politico-sociale.

#### Valutazione di principio del nuovo modello finanziario

La maggioranza di Cantoni accoglie favorevolmente l'introduzione di somme forfettarie globali. Un sistema d'incentivi, che istituisce spazi di manovra politici ed economici, tiene conto degli interessi federalisti dei Cantoni. I Cantoni auspicano in particolare una grande autonomia per quanto attiene alla configurazione dell'aiuto sociale. L'ampia approvazione si riferisce dunque ai principi del modello e all'introduzione di incentivi istituzionali che mirano a risparmi mediante maggiore efficienza e non mediante ulteriori riduzioni lineari. Suggesti e critiche non riguardano il sistema scelto bensì l'impronta data a singole disposizioni e ad alcuni incentivi previsti. Sono segnatamente i Cantoni piccoli a scorgervi determinati rischi quantitativi. L'occupazione di richiedenti l'asilo e – in special modo di persone ammesse provvisoriamente – viene accolta favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni, anche se non tutti reputano adeguate le misure proposte.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, PPD, DPPD, CDOS, CDF, CSIAS, CFS, CFR, CFRA OSAR, AOZ, CAR, CP, GDS, FRSP, HEKS, KSF, SOS, USI, FEPS, ACS, FSCI, CRS, Città di Berna, ZFA	SZ, PLR, UDC, CVS, UCS-2	SG, UR, PS, PES, ACPS, USS	AG, AR, SH, SO, ZH, SSF

### Osservazioni generali

LU, FR, SG, SZ, VD, CDOS, CSIAS: quanto a somme forfettarie l'avamprogetto rispecchia il tenore delle regolamentazioni future soltanto in modo approssimativo. La maggior parte di tali regolamentazioni sarà disciplinato dalle ordinanze e, a tempo debito, i Cantoni dovrebbero avere in ogni caso la possibilità di prendere posizione in merito alle disposizioni esecutive.

ACS: in occasione delle deliberazioni parlamentari è indispensabile che il tenore delle disposizioni esecutive, determinanti per la commisurazione delle somme forfettarie, sia interamente noto.

AG, AI, AR, BE, FR, GR, LU, SH, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, PLR, PES, OSAR, CAR, CDOS, CSP, USI, SSF, Città di Berna: la formulazione degli articoli 88 e 89 è insufficiente.

LU, NE, VD, ZG: l'articolo 89 capoverso 1 va completato nel senso che il Consiglio federale fissa *d'intesa con i Cantoni* le somme forfettarie ai sensi dell'articolo 88 nonché durata e condizioni del pagamento.

BL: l'articolo 89 capoverso 2 va completato nel senso che l'Ufficio federale, *dopo aver consultato i Cantoni*, può far dipendere l'erogazione di singole componenti della somma forfettaria dal raggiungimento di obiettivi politico-sociali.

UCS, Città di Berna: l'ammontare differente da Cantone a Cantone della somma forfettaria va sancito con una formulazione cogente.

SO, UCS-2: l'intero ambito del finanziamento va completamente rielaborato e l'avamprogetto rielaborato va sottoposto unitamente al progetto di ordinanza a una seconda procedura di consultazione.

SZ, CDOS, CSIAS: vanno chiarite ancora numerose questioni inerenti all'esecuzione.

PLR: l'avamprogetto è orientato verso il passato anziché verso il futuro e verso obiettivi mirati. Il PLR deplora la rinuncia completa a incentivi materiali e individuali.

AG, AR, FR, GR, LU, SO, UR, VD, TI, ZG, DPPD, CFS, CFR, OSAR, CAR, CDF, FRSP, UCS-2, CRS, Città di Berna: non deve verificarsi un trasferimento delle spese a carico dei Cantoni.

PPD: al PPD il sistema di finanziamento appare troppo complesso.

LU, GR, SG, SZ, TG, PS, CSIAS, USAM, Città di Berna: neppure 2 anni dopo l'entrata in vigore della legge sull'asilo sottoposta a revisione totale, viene già portata avanti una revisione parziale (parimenti FIZ). A ragione del breve periodo trascorso, la valutazione, segnatamente degli effetti finanziari, non è ancora avanzata al punto da poter fornire dati fondamentali affidabili per un successivo cambiamento di sistema.

UCS-2, Città di Berna: l'elevata e febbrile cadenza della legislazione comporta proprio a livello di Comuni e Città problemi sempre più grandi nell'ambito dell'esecuzione che difficilmente permettono di rafforzare la fiducia nell'affidabilità degli obiettivi federali.

LS: la città di Losanna prende atto con interesse della regolamentazione che prevede, che una parte degli importi, versati dalle autorità federali ai Cantoni e ai Comuni, siano destinati a facilitare l'integrazione delle persone assistite.

ACS: l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento può venir attuato soltanto **coinvolgendo tutti gli interessati**, ossia anche Comuni e Città. Fondandosi sui risultati della perizia del prof. dott. iur. A. Kölz sull'articolo 50 capoverso 2 e 3 Cost. emerge che occorre coinvolgere i Comuni in siffatto processo. Per il futuro l'Associazione auspica poter rappresentare autonomamente i propri interessi, dal momento che quest'ultimi non sempre coincidono con quelli dei Cantoni.

CDOS: i costi per la salute durante il soggiorno dei richiedenti l'asilo nei centri di registrazione andrebbero inseriti nella somma forfettaria globale.

FMH: a ragione dell'attuale situazione dei dati non è possibile preventivare correttamente le spese mediche.

### Indennizzi

AI, AR, BE, BL, GL, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, CDOS: il concetto della disponibilità strategica alla prestazione (contributi di base) va mantenuto.

FR, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZH, ACPS: le spese amministrative non vanno indennizzate nel quadro della somma forfettaria globale.

CDF: le spese amministrative andrebbero integrate interamente nella somma forfettaria globale.

SO: le formule di calcolo proposte sono respinte.

AG: è impossibile per i Cantoni valutare le conseguenze finanziarie a lungo termine.

LU, UR, SZ, CFS, CDF, CSIAS, CDOS, UCS-2: Confederazione e Cantoni devono definire e calcolare insieme le somme forfettarie fondandosi su cifre affidabili.

CSIAS: le somme forfettarie andrebbero ricalcolate in seno a un gruppo di lavoro misto (Confederazione, Cantoni, Città, Comuni, istituzioni di soccorso).

UCS-2: propone l'istituzione di un gruppo di lavoro misto per rielaborare le modalità del finanziamento.

AI, AR, LU, SO, SZ, UR, CFS, AOZ, CDF, ACS, CSIAS, CDOS, UCS-2, Città di Berna: va mantenuto il principio della copertura integrale delle spese per soluzioni finanziariamente vantaggiose nell'ambito sociale.

AR, FR, SZ, VD, CDF, CSIAS, CDOS, UCS-2, Città di Berna: gli indennizzi vanno periodicamente adeguati all'evoluzione dei costi (e al rincaro: UCS-2, Città di Berna).

CVS, Città di Berna: il livello d'assistenza destinato ai richiedenti l'asilo non deve venir ulteriormente abbassato.

UCS-2: gli indennizzi forfettari non possono essere ulteriormente ridotti senza pregiudicare il diritto a un minimo vitale.

UDC: chiede che nell'avamprogetto venga nuovamente inserita la **riduzione delle prestazioni assistenziali al minimo**, una volta scaduto il termine di partenza.

ACPS: auspica esaminare se la riduzione dell'aiuto sociale possa avere effetti sull'attrattiva della Svizzera come Paese d'asilo. I criteri per la riduzione andrebbero fissati dalla Confederazione.

UDC: il progetto mira a una correzione cosmetica dei costi.

KSF: la suddivisione in 2 livelli rappresenta un notevole miglioramento e può portare a un chiarimento parziale per un utilizzo corretto e mirato dei mezzi federali.

CFRA: mette in guardia dallo sviluppare principi per la determinazione del fabbisogno di base e del minimo esistenziale per richiedenti l'asilo che differiscano da quelli della CSIAS, poiché ciò corrisponderebbe a una discriminazione (art. 82 LAsi).

#### Livello 1

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
FR, GR, NE, NW, OW, TG, VD, VS, ZG, PPD, OSAR, USS,	TG, CAR	AI, BE, BL, SH, SZ, UR	AG, AR, SO, ZH, PS, KSF, SSF,

CFS: in linea di principio nessuna obiezione contro una differenziazione delle somme forfettarie in finanziamento di base e finanziamento dipendente dalle prestazioni. Occorrerebbe tuttavia fissare a livello legislativo quali prestazioni siano da indennizzare mediante siffatte somme forfettarie.

TG: la descrizione del livello 1 e 2 non è di facile applicazione.

BS, ZG: resta irrisolta la questione di come trattare l'attività lucrativa a tempo parziale e i lavori remunerati con salari bassi.

AI, AR, BE, BL, FR, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, PS, OSAR, CAR, CDOS, AOZ, CSP, KSF, USS, CRS, SSF: le spese effettive non possono venir coperte con il livello 1, dal momento che quest'ultimo è inferiore alla somma forfettaria attuale. I 34 franchi non coprono le spese.

SZ: l'importo totale del livello 1 e 2 della somma forfettaria resta praticamente invariato. Tuttavia si verifica un marcato spostamento dal livello 1 al livello 2.

AR: il rapporto dei contributi del livello 1 e 2 non è realistico.

OSAR, CAR: per determinare il fabbisogno di base nell'ambito dell'asilo occorre tenere conto delle direttive CSIAS.

BS, UDC, CDOS, OSAR, CAR, AOZ, CFD: propongono l'elaborazione **di un livello dell'aiuto sociale** per i richiedenti l'asilo applicabile in tutta la Svizzera.

### Attività lucrativa

BE, BL, BS, FR, LU, NE, NW, OW, SH, VD, VS, PS, CAR, CSP, HEKS: nell'ambito degli incentivi per promuovere l'attività lucrativa non deve fare differenza tra richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente.

BS: la discriminazione dei richiedenti l'asilo, per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro, rende più ardua la possibilità di trovare un'occupazione dopo che la persona è stata ammessa provvisoriamente.

BS, SZ: de facto vi è un divieto di lavorare per i richiedenti l'asilo che vivono soli.

PS: il sistema cela il rischio che i richiedenti l'asilo vengano tenuti lontano dal mercato del lavoro.

CDOS: una pianificazione del mercato del lavoro per mano della Confederazione è problematica ed estranea al sistema. I Cantoni conoscono le loro condizioni specifiche e possono valutare nel modo più adeguato sviluppi e situazioni.

CDF: l'inclusione dell'occupazione nella formula d'indennizzo per la procedura è di per sé appropriata. Tuttavia non vi devono essere incentivi volti a eliminare condizioni di lavoro parziale (parimenti CDOS).

AI, GL, SO, SZ, UR, ZH, PLR, CDOS, ACS: compete ai Cantoni rilasciare i permessi di lavoro.

AG: la richiesta di permettere, nel limite del possibile, a tutte le persone ammesse provvisoriamente di esercitare un'attività lucrativa è in chiaro contrasto con le misure limitative (art. 7 e 9 OLS) della Confederazione.

ACS: indipendentemente dalla situazione congiunturale, nel settore dell'asilo il numero delle persone che esercita un'attività lucrativa resta sorprendentemente costante. Visto che un nesso causale tra misure delle autorità e attività lucrativa appare perlomeno improbabile, non se ne dovrebbe neppure far discendere un modello d'incentivi. In ogni caso l'importo che risulta dall'attività lucrativa deve essere superiore rispetto alla riduzione della somma forfettaria.

AI, AR, GL, NW, OW, UR, ZG, OSAR, CDF, AOZ, CSP: il coefficiente di 2.3 va verificato e se necessario nuovamente fissato.

CRS: l'evoluzione del fattore D andrebbe tenuta sotto osservazione.

ZG: l'apertura illimitata del mercato del lavoro invia falsi segnali e viene approvato soltanto nel caso di persone ammesse provvisoriamente. ZG esprime stupore per il fatto che una limitazione del mercato del lavoro non sembri più essere d'attualità.

TG: viene accolto favorevolmente il voler far dipendere l'accesso al mercato del lavoro dal rispetto dell'obbligo di collaborare da parte dei richiedenti l'asilo.

CP, SSF: approva la circostanza che si intenda rinunciare a limitare l'accesso dei richiedenti l'asilo al mercato di lavoro.

PLR: propone, segnatamente in previsione della nuova legge sugli stranieri, di accordare al Consiglio federale una competenza di emanare **divieti di lavorare** di natura generale e limitati nel tempo. Anche perché c'è da attendersi che la procedura d'asilo rappresenti l'unica via "legale" per lavoratori non qualificati, provenienti dai Paesi non facenti parte dell'UE, di accedere al mercato del lavoro svizzero (parimenti USI). Il PLR propone inoltre di definire l'accesso al mercato del lavoro da parte di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati mediante mandato di prestazione (Confederazione-Cantone).

UDC: chiede di riesaminare l'introduzione di un **divieto di lavorare** generale per richiedenti l'asilo.

FMH: l'accesso al mercato del lavoro andrebbe migliorato.

AOZ: accoglie favorevolmente l'intenzione di regolare - per considerazioni di natura finanziaria - l'accesso al mercato del lavoro in modo non restrittivo e di farlo dipendere dalla collaborazione dimostrata nel corso della procedura.

IGA, ZFA: il divieto di lavorare in caso di deposito di rimedi di diritto straordinari, introdotto nel quadro dell'ultima revisione della legge sull'asilo, va di nuovo parzialmente revocato permettendo ai richiedenti l'asilo di riprendere un'attività lucrativa se l'autorità competente per il trattamento della domanda di revisione o di riesame sospende l'esecuzione dell'allontanamento (parimenti: KSF).

ACNUR: chiede che le persone ammesse provvisoriamente abbiano il medesimo accesso al **mercato del lavoro** dei rifugiati riconosciuti e degli altri stranieri.

## Livello 2

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BE, BL, FR, NE, NW, OW, SZ, TG, UR, VD, VS, PPD, CDF, CAR, KSF, CRS	PS, USS	AI, SH, ZH, GDS, CSP	AG, AR, SO, UCS-2, Città di Berna

AI, AR: i contributi possono essere ottenuti soltanto con un enorme dispendio amministrativo, circostanza che sfavorisce i piccoli Cantoni.

BS: il livello 2 va versato anche per le persone con una procedura „sospesa“.

SO: per quanto concerne il livello 2 si tratta di un sistema bonus-malus che va respinto.

PS, USS: accolgono favorevolmente l'obiettivo preconizzato, auspicano tuttavia che nella legge venga sancito che l'obiettivo è di favorire misure che promuovano l'autonomia personale e l'integrazione dei richiedenti l'asilo.

UCS, Città di Berna: nella pratica questa disposizione comporta numerosi problemi, visto che le autorità cantonali non possono intervenire su determinate condizioni quadro e non esiste coerenza tra politica in materia d'asilo e in materia degli stranieri.

KSF: l'offerta in siffatto ambito è sovente poco professionale. Va accolta favorevolmente la circostanza che la Confederazione desideri agire come coordinatore in questo ambito.

### Obiettivi sociali

FR, GE, LU, SZ, VD, UR, CSIAS, CDOS, CDF, HEKS, ACS: Confederazione e Cantoni devono elaborare insieme gli obiettivi sociali.

OSAR, CRS, HEKS: gli obiettivi sociali andrebbero formulati in collaborazione con istituzioni specializzate (CSIAS, istituzioni di soccorso).

LU, SZ, CSIAS, CDOS, CDF, ACS: gli obiettivi sociali (e livelli minimi, OSAR) vanno sanciti in un'ordinanza (LU: in modo adeguato; CVS, FMH, CFR [questioni femminili]: nella legge).

CRS: la collaborazione in vista di determinare gli obiettivi politico-sociali va disciplinata a livello legislativo.

AG: è estraneo al sistema far dipendere il rimborso delle spese dal raggiungimento di obiettivi politico-sociali.

CRS: accoglie favorevolmente l'introduzione di incentivi autentici per raggiungere obiettivi politico-sociali. Tuttavia: è stato trascurato l'onere suppletivo necessario per raggiungere gli obiettivi. Inoltre occorrerebbe tenere conto delle differenze regionali e politiche.

## Esecuzione

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, GL, NE, NW, OW, SZ, TG, UR, VS, ZG, PPD, PLR, UDC, CDF, CDOS, ACPS	AR, GE, SG, AOZ, GDS	BL, GR, JU, OSAR, CAR, KSF, ACS, CRS	AG, BE, SO, VD, ZH, PS, CSP, SAJE, USS, SSF, ZFA

CSIAS: a livello legislativo occorre definire quali prestazioni vadano indennizzate con la somma forfettaria nella procedura esecutiva.

BS: in futuro dipenderà dall'attività d'esecuzione delle autorità cantonali e dal successo della consulenza al ritorno se la somma forfettaria coprirà i costi sociali.

CDF, CAR: la proposta inerente al finanziamento per persone la cui procedura esecutiva è stata sospesa va riesaminata.

AR, SG, ZG, ACPS: accolgono in linea di principio favorevolmente l'introduzione di un modello di finanziamento che premi quei Cantoni che eseguono sistematicamente le decisioni negative e di allontanamento delle autorità federali.

AG, AR, GL, JU, SG, ZG, ACPS: rendono attenti alla circostanza che i Cantoni non agiscono da soli, bensì devono poter far affidamento su un trattamento dei casi, da parte dell'UFR, efficiente nonché coronato da successo e che non possono avere praticamente alcun influsso sulla durata della procedura.

JU, SG, ACPS, ACS, Città di Berna: i Cantoni dovrebbero essere tenuti a provvedere ai costi sociali soltanto se l'esecuzione sarebbe stata possibile ma si è voluto rinunciarvi oppure se è stata eseguita troppo tardi.

ZG: chiede correttivi nel caso in cui una persona viene ammessa provvisoriamente dopo una prolungata fase di preparazione dell'esecuzione.

SZ: le autorità di polizia degli stranieri dovrebbero poter partecipare ai meccanismi d'incentivazione affinché il sistema possa funzionare.

ACPS: teme che l'Ufficio federale non abbia sufficiente interesse a chiarire identità e cittadinanza dei richiedenti poiché, con il nuovo modello di finanziamento, ha invece interesse a portare le persone interessate il più rapidamente possibile alla fase d'esecuzione.

AR, BE, SZ, UR, ZG: chiedono una regolamentazione del prefinanziamento.

PLR: la somma forfettaria nelle procedure d'esecuzione condurrà alla concorrenza tra Cantoni che tenderanno a tenere bassa la durata media dell'iter procedurale, circostanza questa che va accolta favorevolmente.

Nell'ambito dell'esecuzione si potrebbero fissare obiettivi specifici o generali.

GE, CFR: il modello non deve indurre i Cantoni a trascurare il loro obbligo di diligenza a ragione delle conseguenze finanziarie nell'ambito dell'esecuzione.

AOZ: occorrerebbe mettere in chiaro che si tratta di un sistema d'incentivi istituzionale e non individuale - che dunque premia gli sforzi intesi ad abbreviare la durata dell'esecuzione - e che non s'intende ridurre l'aiuto sociale alle persone nella procedura esecutiva.

PS, SSF, ZFA: rifiutano il concetto della somma forfettaria nella procedura d'esecuzione, dacché esercita pressioni sui Cantoni. Le partenze avverrebbero in modo affrettato e verrebbe favorita l'irreperibilità.

PS, USS: l'indennizzo nella fase esecutiva va effettuato analogamente a quanto avviene nell'ambito della procedura.

OSAR, CAR: la copertura delle spese non è garantita. Implica una "dipendenza dal finanziamento" delle autorità d'assistenza sociale e di quelle preposte all'esecuzione.

GDS: sussiste il rischio che venga eroso il diritto fondamentale garantito dalla Costituzione a un minimo esistenziale. Occorre ovviare a siffatto pericolo mediante la formulazione di clausole di protezione a livello legislativo.

SAJE: l'accelerazione dell'esecuzione, unicamente per motivi finanziari, danneggia l'immagine della tradizione umanitaria della Svizzera.

KSF: nell'ottica dell'uguaglianza giuridica risulta problematica la circostanza che, in ragione dell'introduzione di un nuovo sistema di somme forfettarie globali, le differenze cantonali nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti si accentuino ancor maggiormente.

#### Somma forfettaria per rifugiati

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AI, BS, TG, VD, ZH, PPD, OSAR	CDF, CDOS, CAR	SZ, UR	AR

BS: v'è un incentivo per i Cantoni a sostenere il più rapidamente possibile l'integrazione professionale dei rifugiati riconosciuti.

BS: deplora che, a proposito del calcolo della somma forfettaria, non si tenga conto dei premi medi cantonali delle casse malattia.

CDF, ACS: i contributi per i programmi d'integrazione vanno inclusi nelle somme forfettarie globali destinate ai rifugiati riconosciuti.

SZ, ZG: la somma forfettaria va fissata in accordo con i Cantoni in quanto a contenuto e ammontare in maniera tale che lo standard per i rifugiati corrisponda a quello della popolazione svizzera.

TG: l'ammontare della somma forfettaria d'indennizzo non tiene conto della richiesta che lo standard per i rifugiati corrisponda a quello della popolazione svizzera.

AI, TG, UR, ZH: l'ammontare della somma forfettaria va ricalcolato affinché possa coprire le spese.

AR, SZ, UR, OSAR, CRS: persone, che giungono in Svizzera nell'ambito di un ricongiungimento familiare, vanno assistite secondo aliquote valide per i rifugiati. Per tali persone la Confederazione deve versare ai Cantoni la medesima somma forfettaria che per i rifugiati.

OSAR, CAR: il margine di manovra di natura imprenditoriale nei Cantoni con pochi rifugiati è piuttosto limitato. Per il calcolo della somma forfettaria occorre tenere conto delle direttive CSIAS.

### Amministrazione

SZ, TG, CDOS: dubitano che a lunga scadenza sia possibile realizzare risparmi amministrativi dacché i Cantoni difficilmente possono rinunciare a strumenti di controllo come le liste di presenza. Inoltre i pagamenti della Confederazione nonché l'adempimento dei compiti da parte di terzi devono come sinora essere sottoposti al controllo.

UR, TG: il nuovo sistema comporta un risparmio amministrativo soltanto per la Confederazione.

AR, LU: chiedono che i costi suppletivi, derivanti dal nuovo sistema di finanziamento, siano indennizzati dalla Confederazione.

### Situazione relativa ai dati

LU, SZ, UR, CDF, CDOS: la situazione relativa ai dati è ancora incerta. Sono necessari investimenti da parte dei Cantoni nell'ambito delle risorse personali e finanziarie. Non è possibile fissare gli indennizzi prima di disporre di cifre consolidate. TG, UCS, Città di Berna: attualmente non sono ancora date né le basi di calcolo relative al rilevamento dei costi reali né la necessaria trasparenza dei costi presso Confederazione e Cantoni per innovazioni tanto fondamentali.

AI, AR, GE, SH, ACS: occorre comprovare che il sistema di registrazione AUPER o il nuovo sistema "Stranieri 2000" sia tecnicamente in grado di riprodurre in modo tempestivo, affidabile e direttamente in concomitanza con la data dell'evento i fattori determinanti per il calcolo delle somme forfettarie.

### Scadenario

AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDOS, OSAR, AOZ, SSF CSIAS, UCS, Città di Berna: il termine previsto per l'introduzione dei nuovi modelli di finanziamento è troppo breve. La messa in vigore non dovrebbe avvenire prima del 2005 (per alcuni 2006).

## 32 Pareri in merito a singole proposte di modifica contenute nell'avamprogetto posto in consultazione

L'Ufficio federale parte dal presupposto che i partecipanti alla procedura di consultazione abbiano accolto favorevolmente quegli articoli in merito ai quali non sono stati espressi pareri. Per motivi di efficienza l'Ufficio federale rinuncia dunque a menzionarli nella tabella riassuntiva.

### Art. 13 cpv. 3, 3<sup>bis</sup>, 3<sup>ter</sup> (nuovo), 3<sup>quater</sup>, 3<sup>quinqües</sup> (nuovo) e 4

Notificazione e motivazione delle decisioni

<sup>3</sup> Le decisioni **trasmesse elettronicamente** o per telefax possono essere notificate alle persone:

- a. che presentano la domanda d'asilo alla frontiera;
- b. che presentano la domanda d'asilo a un posto di controllo di un aeroporto svizzero;
- c. **per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo giusta gli articoli 32-34 nonché l'articolo 35a e il cui allontanamento è immediatamente eseguibile presso il centro di registrazione;**

<sup>3bis</sup> In casi singoli urgenti, l'Ufficio federale può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni **trasmesse elettronicamente** o per telefax.

<sup>3ter</sup> **Le decisioni trasmesse elettronicamente devono essere corredate di una firma digitale riconosciuta, le decisioni trasmesse per telefax devono essere firmate.**

<sup>3quater</sup> Le persone interessate devono confermare per scritto il ricevimento di decisioni **trasmesse elettronicamente** o per telefax; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. **La notifica è comunicata senza indugio al procuratore e alla persona di fiducia designata giusta l'articolo 17 capoverso 3.**

<sup>3quinqües</sup> **Nei casi di cui al capoverso 3 lettere b e c il termine di ricorso per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati decorre dal momento della notificazione della decisione alla persona di fiducia o al procuratore.**

<sup>4</sup> *Abrogato*

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, FR, GR, UCS <u>Capoverso 3<sup>quinqües</sup></u> CFD	NE, VD, TI		FIZ, SSF <u>Capoverso 3<sup>quater</sup></u> (rifiuto generale anche del tenore attuale) GE, LU, PS, CFR, OSAR, ABZ, CAR, CSP, GDS, SAV, HEKS, SAJE, CVS, FEPS, USS, CRS, ACNUR, ZFA,

CFR, OSAR, CSP, CAR, ABZ, GDS, SAV, SOS, SAJE, USS, CRS, SSF, ACNUR: (cpv. 3<sup>quater</sup>) le decisioni vanno sempre notificate al patrocinatore legale. Motivazione: in casi estremi un richiedente l'asilo potrebbe venir espulso prima che il suo patrocinatore legale abbia ricevuto la decisione di allontanamento (diritto vigente). Conformemente al presente avamprogetto, in caso di decisione di non entrata nel merito, viene sempre ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento. Il termine per il ripristino dell'effetto sospensivo è soltanto di 24 ore (art. 112 LAsi). Se tale termine inizia a correre con la notificazione della decisione al richiedente l'asilo, di fatto esso è ancor più breve poiché il patrocinatore legale viene a conoscenza della decisione soltanto più tardi. Visto il guadagno minimo di tempo, l'intervento nello statuto legale dei richiedenti l'asilo appare palesemente sproporzionato. Il diritto di farsi assistere da un legale è parte integrante del diritto di essere sentiti. Se l'esercizio di siffatto diritto viene di

fatto impedito siccome il patrocinatore legale viene a conoscenza della decisione soltanto dopo che essa è già stata eseguita, viene violato il diritto di essere sentiti. Dal momento che non è possibile inoltrare un reclamo efficace, tale disciplinamento non è neppure conforme alla CEDU.

Qualora il capoverso 3<sup>quater</sup> non venisse stralciato, esso andrebbe applicato anche ad altri gruppi vulnerabili come donne sole con figli, ammalati, persone bisognose di cure e di assistenza nonché a persone anziane (parimenti CFD).

CRA: nel contesto dell'articolo 112 capoverso 2 LAsi occorre parimenti regolare a livello legislativo l'inoltro di un ricorso per telefax.

VD, SAJE, USS, SSF: l'articolo 17 capoverso 1 dovrebbe prevedere **limiti di tempo** per la notificazione di decisioni ai sensi dell'articolo 13 (p. es. 9-16.30).

GR: la trasmissione elettronica di decisioni deve in generale essere possibile anche per persone che già soggiornano nel Cantone (p. es. carcerazione in vista di sfratto).

VD, CAR: attualmente non esistono servizi di certificazione per le firme elettroniche. Una legislazione anticipata appare problematica.

*Art. 14 cpv. 1 Relazione con la procedura di polizia degli stranieri*

<sup>1</sup> Dopo l'inoltro di una domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera **al termine** della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva nel caso dell'esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri, a meno che non vi abbiano diritto.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, OSAR, ABZ		BE, NE	

BE, NE: è giusto che un allontanamento non possa venir impedito o ritardato mediante l'avvio di una procedura di polizia degli stranieri. La polizia degli stranieri deve tuttavia avere la possibilità di rilasciare un permesso di dimora se sono dati i criteri per i casi di rigore personale grave ai sensi dell'articolo 13 lett. f OLS.

OSAR: il rilascio di un permesso di polizia degli stranieri deve essere possibile anche quando l'ammissione provvisoria è stata nel frattempo revocata.

**Art. 17cpv. 3 e 4 (nuovo) Disposizioni procedurali particolari**

<sup>3</sup> Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, per la durata:

- a. della procedura all'aeroporto;
- b. del soggiorno al centro di registrazione, se occorre ivi effettuare ulteriori procedure rilevanti per la decisione che vanno oltre l'audizione breve giusta l'articolo 26 capoverso 2; o
- c. della procedura dopo l'assegnazione al Cantone.

<sup>4</sup> Se vi sono dubbi in merito alla minore età del richiedente l'asilo, l'Ufficio federale può disporre un esame scientifico che accerti l'età. Il richiedente l'asilo va reso attento sulle conseguenze giuridiche di un rifiuto a sottoporsi all'esame scientifico ordinato. La maggiore età va presunta se il richiedente l'asilo si rifiuta, senza motivo plausibile, a collaborare a un siffatto esame.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
<u>Capoverso 3</u> FR, ABZ, CAR, FSSC, HEKS, CVS, FEPS  <u>Capoverso 4</u> AG, BL, FR, JU, NW, OW, SH, SZ, TG, VS, ZH, DPPD, ACPS, FRSP	<u>Capoverso 3</u> AG, AI, AR, BL, BS, GL, SZ, TI, ZH, UCS-2, SSF, Città di Berna  <u>Capoverso 4</u> PLR, CSP, SAJE	<u>Capoverso 3</u> CRS CRA <small>(soltanto per quanto concerne la lett. b)</small>  <u>Capoverso 4</u> HEKS, FEPS	<u>Capoverso 3</u> SH  <u>Capoverso 4</u> CFR, OSAR, ABZ, CAR, CRS, ACNUR <small>(soltanto per quanto concerne le conseguenze giuridiche)</small> CFRA, FMH, SSF, CRA

**Capoverso 3**

AI, AG, AR, BL, BS, GL, SH, SZ, TI, ZH, UCS-2, Città di Berna: auspicano che la nomina della persona di fiducia all'aeroporto e presso il centro di registrazione sia compito della Confederazione dato che, dopo l'attribuzione al Cantone, viene attuato nuovamente un rapporto di rappresentanza ai sensi di misure tutorie. In tal modo si vuole anche garantire che la Confederazione partecipi alle spese per la persona di fiducia.

GR: per le persone di fiducia la legge deve sancire compiti e competenze precise.

SH: per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati occorre in generale rinunciare a una procedura accelerata all'aeroporto o presso il centro di registrazione.

OSAR, CAR, CRS, SSF: i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati devono poter ottenere un'assistenza giuridica d'ufficio per tutto l'iter procedurale.

CRA: ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati va assegnata una persona di fiducia durante tutta la durata della permanenza presso il centro di registrazione.

**Capoverso 4**

OSAR: è inaccettabile presumere la maggiore età se il richiedente l'asilo si rifiuta, senza motivo plausibile, di sottoporsi agli esami scientifici. È sufficiente considerare il rifiuto un elemento che depone contro la credibilità o eventualmente una violazione dell'obbligo di collaborare (parimenti ACNUR, SSF).

CRA: è sufficiente che il rifiuto di collaborare agli esami scientifici per accertare l'età possa essere apprezzato liberamente nell'ambito dell'obbligo di collaborare (art. 8 LAsi) e della prova della qualità di rifugiato (art. 7 LAsi).

BL: anche il Cantone deve poter ordinare l'accertamento dell'età biologica a carico della Confederazione.

SH: l'esame scientifico deve presentare un alto grado di affidabilità con una possibilità d'errore di al massimo +/- 1 anno.

CSP, SAJE: gli esami scientifici vanno riconosciuti da un'istanza scientifica indipendente.

**Art. 17a (nuovo) Emolumenti per prestazioni**

**L'Ufficio federale può fatturare emolumenti e spese cagionati da prestazioni a favore di terzi.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
OSAR, ABZ	BL, GR, VD		

BL, GR, VD: non soltanto a livello di ordinanza bensì anche a livello di legge va stabilito che le prestazioni fornite dalla Confederazione a favore dei Cantoni e dei Comuni sono a titolo gratuito a condizione che siffatte prestazioni siano richieste da quest'ultimi.

**Art. 22 cpv. 4 (nuovo) Procedura all'aeroporto**

**<sup>4</sup> L'Ufficio federale o, su suo mandato, l'autorità cantonale interroga il richiedente l'asilo.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, OSAR, CAR, CFS, CRS			HEKS, FEPS

CFS, OSAR, CAR, CRS: durante l'audizione all'aeroporto deve pure essere presente un rappresentante delle istituzioni di soccorso (parimenti: HEKS, FEPS).

OSAR: l'obbligo della traduzione dei verbali nella procedura all'aeroporto va sancito nella legge.

CRA: è indispensabile precisare, facendo riferimento all'articolo 29 capoverso 3 e all'articolo 36 capoverso 2 LAsi, che il verbale cantonale nella procedura all'aeroporto deve essere firmato.

*Art. 32 cpv. 2 lett. d ed e Motivi di non entrata nel merito*

<sup>2</sup> Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente l'asilo:

d. *Abrogato*

e. **è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, TI, PLR, OSAR			GR

### Lettera d

PLR: vanno integrate le richieste, inoltrate sotto forma di postulati, della mozione del Gruppo liberale radicale nonché dalla mozione Merz per uno snellimento della procedura d'asilo. Occorre qui in particolare rinviare alla richiesta di non entrare nel merito di una domanda se quest'ultima è già stata respinta e passata in giudicato in uno Stato dell'UE.

### Lettera e

GR: la formulazione nella legge attualmente vigente „è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda ...“ va assolutamente inserita anche nella nuova legge. Con il ritiro della propria domanda, il richiedente l'asilo ha chiaramente segnalato che non era stato oggetto di persecuzioni gravi e dunque è possibile rinunciare alla concessione dell'asilo.

*Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura d'asilo*

<sup>1</sup> Se una persona ritira la propria domanda d'asilo o se le circostanze lasciano presupporre un carente interesse alla protezione giuridica, la procedura d'asilo è stralciata in quanto priva di oggetto.

<sup>2</sup> La procedura d'asilo è ripresa, se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata ripresenta una domanda d'asilo.

<sup>3</sup> Non si entra nel merito di una domanda di ripresa della procedura d'asilo, a meno che vi siano indicazioni proprie a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AR, BE, BL, BS, GL, NE, OW, SH, TG, UR, VS, ZH, PLR, ACPS, UCS-2, Città di Berna	AI, GR	AG	OSAR, CAR, HEKS, FEPS, CRS, ZFA

OSAR: questa disposizione va stralciata. L'indicazione „se le circostanze“ è troppo vaga. Non vi è alcuna necessità di introdurre nuove norme visto che, nel caso in cui la persona interessata si rendesse irreperibile, è già possibile pronunciare una decisione di non entrata nel merito. Nel caso del rilascio di un permesso di dimora in seguito a matrimonio, una domanda d'asilo non va stralciata bensì trattata dal profilo materiale. Eventuali seconde istanze vanno trattate secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera e LAsi (parimenti: HEKS, FEPS, CRS, CAR).

ACPS: chiede che la Confederazione assuma l'indennizzo delle spese di servizio sociale e d'esecuzione dell'allontanamento per persone che ritirano la loro domanda d'asilo presso il centro di registrazione e successivamente vengono attribuite a un Cantone (parimenti AI, AR, GL, NE, OW, SH, TG, VS, Città di Berna, UCS-2).

BE: dopo uno stralcio la Confederazione deve assumere le spese d'assistenza e d'esecuzione per tutta la durata dell'esecuzione sul modello della somma forfettaria ai sensi dell'articolo 88 LAsi (parimenti: BL, NW)

ACPS: siffatta disposizione non deve in alcun modo determinare che richiedenti l'asilo, resisi irreperibili e che commettono reati, possano abusivamente imporre una ripresa della procedura d'asilo e conseguentemente eventualmente una scarcerazione (parimenti: AI, AR, GR, UR). GR: in particolare nel caso di persone resesi irreperibili deve entrare in linea di conto la conseguenza giuridica giusta il capoverso 1.

AG: auspica limitare la possibilità di stralciare una domanda d'asilo alla fattispecie del ritiro. Negli altri casi (carente interesse alla protezione giuridica) va prevista una decisione di non entrata nel merito.

ZH: la ripresa della procedura non deve potersi ripetere a piacimento e va dunque limitata a una volta.

**Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito**

<sup>1</sup> Ha luogo un'audizione secondo gli articoli 29 e 30 nei casi di cui

- a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a, 33 e 34 capoverso 2;
- b. all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente l'asilo è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza;
- c. **all'articolo 35a capoverso 3, se nell'ambito della procedura svolta sinora non vi è stata alcuna audizione o se la persona interessata adduce nuovi elementi al momento della garanzia del diritto di essere sentito e vi sono indicazioni proprie a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.**

<sup>2</sup> Negli altri casi di cui agli articoli 32, 34 e 35a, al richiedente l'asilo è concesso il diritto di essere sentito.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS	AI, AR		OSAR, CAR, CSP, GDS, CFS, SAJE, USS, SSF

OSAR: nella procedura all'aeroporto nonché in previsione di decisioni relative ai "Safe-Country" e a Stati terzi vanno sempre effettuate audizioni ai sensi dell'articolo 29 e 30 in presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso (parimenti: CAR, SAJE, GDS, SSF, ZFA, CFS).

CSP: un'audizione deve in ogni caso aver luogo anche prima di ogni decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 29 e 30 (parimenti: USS).

*Art. 41 cpv. 3 (nuovo) Ulteriori chiarimenti*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi accordi concernenti la collaborazione nell'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare i motivi di fuga di un richiedente l'asilo nello Stato d'origine o di provenienza, l'itinerario e il soggiorno in uno Stato terzo.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BE, BS, TI, ACS, UCS-1			OSAR, ABZ, CAR, CSP, HEKS, FEPS, CRS, SSF

OSAR, CAR, CSP, HEKS, FEPS, CRS, SSF: la divulgazione di dati a Stati terzi appare problematica per motivi inerenti alla protezione dei dati.

PLR: la collaborazione per l'accertamento della fattispecie va estesa anche alle organizzazioni internazionali.

*Art. 45 cpv. 2 Tenore della decisione d'allontanamento*

<sup>2</sup> Le decisioni secondo gli articoli 23 capoverso 1, 32-34 e 35a sono eseguibili immediatamente, a meno che l'Ufficio federale disponga altrimenti.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS			GE, PS, OSAR, CAR, HEKS, FEPS, CRS, SSF

OSAR: in caso di decisioni di allontanamento immediatamente eseguibili, agli interessati rimangono soltanto 24 ore per inoltrare un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso con il ricorso materiale. Nell'ottica del diritto a inoltrare un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 CEDU, tale termine è troppo breve. Per questo motivo in ogni singolo caso occorre ponderare se sia possibile ordinare un allontanamento immediatamente eseguibile (parimenti: HEKS, FEPS, CRS, CAR).

GE: con un completamento analogo a quello dell'articolo 112 LAsi sarebbe possibile garantire che l'esecuzione dell'allontanamento non possa avvenire prima che siano trascorse 24 ore a contare dal momento in cui esso è stato ordinato, ossia non prima del termine per inoltrare un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.

CSP: nel capoverso 2 deve rimanere una riserva a favore dell'articolo 112 LAsi.

SSF: un allontanamento in ragione di una decisione di non entrata nel merito può essere eseguito soltanto dopo che sia scaduto il termine per inoltrare un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo, ossia al più presto 15 giorni dopo la notificazione della decisione.

**Art. 51 cpv. 3 e 6 (nuovo) Asilo accordato a famiglie**

<sup>3</sup> I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati **sempreché non vi si oppongano circostanze particolari**.

<sup>6</sup> L'Ufficio federale può ordinare esami genetici per accertare il rapporto familiare di persone che presentano una domanda di inclusione nella qualità di rifugiato, se vi sono dubbi fondati in merito all'autenticità delle prove o delle indicazioni addotte. L'Ufficio federale deve rendere attenta la persona interessata sulle conseguenze giuridiche di un rifiuto a sottoporsi all'esame genetico ordinato. In caso di rifiuto, l'Ufficio federale non entra, di regola, nel merito della domanda.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
<u>Capoverso 3</u> BS, GE, GR, ABZ	NE, SH	VD, CFR	<u>Capoverso 3</u> OSAR, CAR, SAJE, CRS, SSF
<u>Capoverso 6</u> AI, BS, GR, NW, OW, TG, TI, VS, DPPD, PLR, ACPS, UCS-1			<u>Capoverso 6</u> (segn. riguardo conseguenze giuridiche) OSAR, ABZ, CAR, IFPD, CFD, CFRA, KGB, SAJE, CRS, SSF, CRA

Capoverso 3

GR: un fanciullo va riconosciuto come rifugiato soltanto se entrambi i genitori sono rifugiati riconosciuti.

Capoverso 6

OSAR, CFD, KGB: il rifiuto a sottoporsi all'esame del DNA deve implicare la non entrata nel merito soltanto in mancanza di prove o di plausibilità.

PLR: in considerazione delle ammissioni nell'ambito di contingenti, non auspica limitare gli esami genetici "soltanto" al caso in cui vi sono dubbi fondati.

GR: "di regola" va stralciato.

KGB: oltre alla parentela biologica esistono anche altre parentele sociali più rilevanti.

IFPD: i metodi scientifici autorizzati nonché le relative modalità vanno elencate in modo esaustivo (parimenti: NE). La legge deve disciplinare espressamente che gli esami del DNA devono essere utilizzati esclusivamente per comprovare un rapporto di parentela biologico. I prelievi vanno distrutti immediatamente dopo l'accertamento del rapporto di parentela.

CRA: la regolamentazione del capoverso 6 può essere elusa visto che in base al suo tenore soltanto la persona richiedente ha l'obbligo di collaborare agli esami.

*Art. 60* Disciplinamento delle condizioni di residenza

<sup>1</sup> Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono **legalmente**.

<sup>2</sup> Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono **legalmente** da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 **lettera a** della LDDS.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
OSAR, ABZ, CAR, UCS-1			<u>Capoverso 2</u> AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VS, ACPS, ACS

Capoverso 2

AG, AI, AR; BL, BS, GR, NW, OW, SG, VS, ACPS: accanto agli aspetti di natura penale, ve ne sono anche altri che giustificerebbero il rifiuto del permesso di domicilio per rifugiati. Lo stralcio della lettera b (dell'art. 10 cpv. 1 LDDS) conduce a disparità di trattamento nei confronti degli altri stranieri che devono tenere un comportamento corretto in tutti gli ambiti. In caso di dipendenza dall'assistenza per colpa propria non andrebbe accordato il diritto al permesso di domicilio.

GR: persone, alle quali la Svizzera ha accordato asilo, dovrebbero ottenere un diritto al permesso di domicilio al più presto dieci anni dopo la loro entrata nel nostro Paese. Una dipendenza considerevole dall'assistenza dovrebbe come sinora comportare il rifiuto del permesso di domicilio.

*Art. 64 cpv. 3 (nuovo) Termine dell'asilo*

<sup>3</sup> Lo statuto di rifugiato e l'asilo si estinguono quando la persona straniera acquista la cittadinanza svizzera giusta l'articolo 1 paragrafo C numero 3 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, OSAR, ABZ, CAR, HEKS, FEPS			SAJE

*Art. 80 cpv. 2 Competenza*

<sup>2</sup> Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'assistenza è garantita dalla Confederazione. **Quest'ultima può delegare l'adempimento di tutto o parte del compito a terzi.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, OSAR, UCS-1, CRS			IFPD

IFPD: se terzi, nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti presso i centri di registrazione, avessero accesso a dati provenienti dal sistema automatizzato di registrazione delle persone, occorrerebbe prevedere espressamente tale evenienza in una legge formale.

OSAR, CRS: accolgono favorevolmente la possibilità di delegare, ma suggeriscono di sostituire "terzi" con istituzioni qualificate a tal fine (CRS) o con terzi qualificati (OSAR).

GR: la formulazione della disposizione è troppo aperta. Nel testo legislativo occorre precisare che la Confederazione si assume le spese.

<p><i>Art. 82a</i></p> <p><b>assicurazione malattia per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora</b></p> <p><sup>1</sup> I Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e prescrivere loro di scegliere una particolare forma assicurativa secondo l'articolo 41 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal).</p> <p><sup>2</sup> I Cantoni possono limitare a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora il diritto di scelta giusta l'articolo 41 LAMal ai fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36-40 LAMal che hanno scelto secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi. Le prestazioni obbligatorie secondo la LAMal sono garantite in ogni caso.</p> <p><sup>3</sup> Fintanto che richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora riscuotono integralmente o in parte un aiuto sociale, il loro diritto a riduzioni dei premi secondo l'articolo 65 LAMal è sospeso. Il diritto è ristabilito quando queste persone sono riconosciute come rifugiati o quando, come persone bisognose di protezione, hanno diritto a un permesso di dimora oppure quando non riscuotono più alcun aiuto sociale.</p>	<p>(nuovo) A</p>
--	----------------------

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AG, BL, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TI, VD, VS, ZG, CFD, FRSP, CSIAS, UCS-1, UCS-2, SSA Capoverso 1: FSSC	AI, AR, BE, CAR, GL, GR, SO, TG, PLR, UDC, OSAR, CFR, AOZ, Cos, HEKS, KGB, CVS, FEPS, ACS, CDOS, CRS, Città di Berna, ZFA	BS, UR, ZH, PS, CSP, USI, SKV	FMH Capoverso 2: FSSC

BE, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, CAR, FRSP, SSA, CSIAS, UCS-1, CRS, UCS-2, Città di Berna: accolgono favorevolmente in particolar modo il fatto che i richiedenti l'asilo non vengono esclusi dalle prestazioni obbligatorie previste dalla LAMAL.

AG, AI, GL, GR, UR, TG, ZH, UDC, ACS, SKV, CDOS: i capoversi 1 e 2 devono essere "disposizioni cogenti".

BS, FR, NE, TI, VD, VS, SKV: le modifiche proposte implicano che anche gli articoli 4 e 41 della LAMal debbano essere modificati (scelta dell'assicuratore e dei fornitori di prestazioni).

BE, SH: preferiscono espressamente una "disposizione potestativa".

PS, CSP, SKV: questa regolamentazione non deve interessare i richiedenti l'asilo che non riscuotono un aiuto sociale.

FMH: teme un precedente. Altre categorie potrebbero successivamente venir assoggettate alla medesima procedura.

Cos: la limitazione della scelta dell'assicuratore deve fondarsi su criteri oggettivi, per esempio, le casse che nel Cantone hanno il maggior numero di assicurati.

Cos, FMH, SKV: vogliono escludere i richiedenti l'asilo dal sistema LAMAL.

UR: è possibile rinunciare alla notificazione dei richiedenti d'asilo che sono a carico dell'assistenza. Tale circostanza significa che la notificazione può avvenire con effetto retroattivo rispetto alla data d'entrata in Svizzera, se la persona in questione viene riconosciuta in Svizzera come rifugiato.

PLR, USI, AOZ : le prestazioni previste dalla LAMAL per i richiedenti l'asilo vanno ridotte.

BS: dovrebbe esistere un modello assicurativo applicabile unicamente ai richiedenti l'asilo.

ZH: richiedenti l'asilo non devono più poter beneficiare delle prestazioni obbligatorie della LAMAL. Va invece istituita un'assicurazione speciale per richiedenti l'asilo sul modello di quella per i militari.

BS, SKV: l'articolo 11 LAMAL va modificato se si vuole conferire ai Cantoni la competenza di offrire assicurazioni ai sensi della LAMAL.

Cos, SKV: danni alla salute, subiti dai richiedenti l'asilo prima del loro arrivo in Svizzera, vanno esclusi dalla LAMAL.

SKV: vuole un nuovo articolo, stando al quale, la Confederazione deve assumere le spese per l'assistenza sanitaria di quelle persone provenienti da regioni in guerra, che ha accolto in Svizzera per motivi umanitari al fine di far pervenire loro nel nostro Paese la necessaria assistenza medica.

SKV: l'articolo 82a capoverso 1 non deve implicare che il Cantone assicuri ogni anno i richiedenti l'asilo presso l'assicuratore che offre i premi più bassi.

FMH, SKV: in ragione delle condizioni di salute peggiori e dei costi maggiori, i richiedenti l'asilo non vanno integrati nelle forme assicurative esistenti in conformità dell'articolo 41 capoverso 4 LAMAL (modelli HMO e del medico di famiglia). Inoltre i modelli HMO e del medico di famiglia attualmente esistenti si fondano sul principio della partecipazione volontaria. I richiedenti l'asilo per contro vengono assegnati a un siffatto modello in modo forzato. Per questo motivo, all'interno di un capoverso, occorrerebbe regolare una forma assicurativa particolare destinata ai richiedenti l'asilo.

SKV: l'articolo 101 OAMal va modificato.

FMH: i modelli esistenti (HMO, modelli del medico di famiglia) non sono idonei alle necessità particolari dei richiedenti l'asilo. Per il settore dell'asilo vanno perciò previste altre strutture assistenziali.

BE: l'attuale sistema non riduce l'onere amministrativo visto che occorre rivolgersi a diversi assicuratori.

BS: la legge dovrebbe permettere la conclusione di contratti collettivi con premi particolari. Se non fosse possibile concludere contratti collettivi o modelli assicurativi separati, l'affiliazione di richiedenti l'asilo ai modelli esistenti HMO e del medico di famiglia implicherà che questi modelli diventeranno generalmente meno attrattivi.

SO: il nuovo sistema comporta un alleggerimento degli oneri amministrativi del quale beneficia soltanto la Confederazione. I Cantoni dovranno sopportare oneri amministrativi ancora maggiori. L'insorgere di spese amministrative va dunque indennizzato.

ZG: con la possibilità data ai Cantoni di pilotare l'accesso al sistema sanitario e di limitare la scelta dei fornitori di prestazioni viene istituito uno strumento che permette di arginare i costi della salute dei richiedenti l'asilo.

AR: i risparmi amministrativi che ne derivano si annullano in ragione del lavoro che occorre svolgere conformemente alla vigente direttiva Asilo 80.1.2 quanto a rilevamento dei dati per l'UFR.

CAR, SSA: vanno garantite le prestazioni obbligatorie previste dalla LAMAL.

OSAR: la qualità dell'assistenza va garantita. Per la scelta del fornitore di prestazioni è determinante la qualifica professionale.

OSAR: per principio gli interessati dovrebbero avere un accesso diretto all'assistenza sanitaria e poter valutare autonomamente le proprie necessità. Vanno evitate „diagnosi preliminari“ effettuate da operatori o assistenti sociali.

OSAR, CAR, CFD, KGB, CRS: le donne vanno visitate da persone dello stesso sesso.

OSAR: un trattamento qualificato e finanziariamente vantaggioso per richiedenti l'asilo potrebbe venir offerto in centri medici regionali (HMO) già esistenti, che dispongono di interpreti nonché di mediatori (parimenti: CFD, KGB, CRS).

OSAR, CAR, HEKS, FEPS, CRS, ZFA: occorrerebbe tenere conto dei rapporti di fiducia già esistenti con determinati medici; tali rapporti non andrebbero interrotti almeno per un periodo transitorio.

AOZ: l'istruzione specifica e l'aggiornamento di personale specializzato nel settore sanitario e la garanzia per i richiedenti l'asilo di poter comunicare nella propria lingua e nel rispetto delle proprie peculiarità culturali grazie a mediatori è una premessa essenziale per cure medico-sanitarie mirate e dunque finanziariamente vantaggiose.

HEKS, CVS, FEPS, ZFA: per i fornitori di prestazioni va garantita la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della migrazione.

CSP: la federazione dei medici deve designare i membri che partecipano al sistema.

PS: i terapeuti vanno designati dalla FMH cantonale.

PLR: le misure proposte vengono in linea di massima accolte favorevolmente, ma anche ritenute non sufficientemente coerenti. La limitazione del diritto alla libera scelta dell'assicuratore non risolve le problematiche degli assicuratori con costi amministrativi troppo elevati. La sospensione del diritto alla riduzione dei premi secondo l'articolo 65 LAMal, fintanto che viene riscosso l'aiuto sociale, diventa un onere suppletivo del conteggio relativo all'asilo con spese estranee a questo settore che possono ascendere a più di 100 milioni di franchi. Dal momento che i premi delle casse malati non costituiscono prestazioni assistenziali che la Confederazione deve rimborsare, occorrerebbe esaminare se il finanziamento dei premi per persone del settore dell'asilo non andrebbe regolato, per motivi di trasparenza, nell'ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Dal momento che i richiedenti l'asilo non devono trovarsi avvantaggiati rispetto agli altri abitanti dei Cantoni, per la determinazione del contributo federale non dovrebbe far stato l'intero premio dell'assicurazione malattie bensì piuttosto l'intera riduzione dei premi (contributo federale ordinario e percentuale cantonale). In tal modo si potrebbe pure tenere meglio conto del pericolo di un doppio sovvenzionamento.

SKV: un conteggio separato dei premi non comporta spese amministrative eccessive.

CSP: il tenore dell'articolo 26 capoverso 4 OAsi 2 (garantire la qualità dell'offerta) deve comparire anche nel nuovo articolo 82a.

KSF: vuole in futuro una soluzione unitaria a livello nazionale per tutti i richiedenti l'asilo che vengono assistiti.

CVS: è necessaria una vigilanza da parte della Confederazione affinché nel caso dei medici e dei servizi scelti dai Cantoni possa venir garantita una certa qualità delle cure.

*Art. 83 cpv. 2 (nuovo) Limitazione delle prestazioni assistenziali*

<sup>2</sup> Le prestazioni assistenziali ricevute abusivamente vanno restituite integralmente. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione, segnatamente mediante riduzione di future prestazioni assistenziali. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
GL, TG, UR	BS, OSAR, CSIAS		

OSAR, CSIAS: è possibile procedere a riduzioni di prestazioni soltanto se a tal riguardo non si tange il minimo vitale assoluto.

OSAR: se la riscossione abusiva è stata cagionata da una violazione dell'obbligo di diligenza commessa dal servizio competente per l'erogazione dell'aiuto sociale, va prevista una possibilità di restituzione piuttosto clemente che si estenda su un certo periodo di tempo.

BS: nella pratica, sovente le riduzioni di future prestazioni assistenziali non possono venir attuate a ragione delle aliquote di sostegno già piuttosto basse.

UR: la restituzione di prestazioni assistenziali ricevute abusivamente è accolta favorevolmente.

*Titolo che precede l'articolo 85*

**Sezione 2 : Obbligo di rimborso e contributo speciale**

*Art. 85 cpv. 3 e 4 Obbligo di rimborso*

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, ABZ			

*Art. 86 Obbligo di garanzia (capoverso 4 = ritiro dei valori patrimoniali)*

*Art. 87 Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia*

*Abrogato (cfr. art. 86a AP-LAsi)*

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BE, BS, OSAR, ABZ			<u>Articolo 86 capoverso 4</u> (abrogazione) AI, AR, BL, GR, JU, LU NW, OW, SO, SH, SZ, TG, VS, ZG, ZH, ACPS, CDOS

BL, VS, ACPS: il carattere preventivo giustifica il ritiro dei valori patrimoniali. La Confederazione deve prevedere norme penali affinché siffatto ritiro resti possibile.

AI, AR, TG: propongono l'inserimento di una disposizione legale. Quest'ultima deve prevedere da un canto un'inversione dell'onere probatorio (quanto alla provenienza dei valori patrimoniali) e dall'altro permettere la trasmissione alle autorità assistenziali che devono computare gli importi sulle prestazioni assistenziali da erogare.

**Contributo speciale**

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a rimborsare (contributo speciale) le spese cagionate, in quanto gruppo, giusta l'articolo 85 capoverso 1 da loro stessi, dal coniuge e dai figli. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deduce il contributo speciale direttamente dal salario della persona interessata e lo versa alla Confederazione.

<sup>3</sup> La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi alla riscossione del contributo speciale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari; fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo. Il contributo speciale non può superare il 10 per cento del salario. Nel caso di un salario basso, il Consiglio federale può soprassedere all'obbligo di versare un contributo speciale.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, NW, OW, TG, ZG UDC, CP, FRSP, USI, ACS, UCS-1	CVS, USS, SSA, UCS, Città di Berna, ZFA	SH, SO, SZ, FSSC, CDOS, CRS	(contro anche all'attuale obbligo di garanzia e di restituzione GE, LU, NE, TI, VD, VS, PS, OSAR, ABZ, AOZ, CAR, CSP, GDS, CFS, HEKS, KSF, SOS, SAJE, FEPS, CSIAS, SSF

Se fosse obbligata a optare per uno dei due sistemi, la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione, che rifiuta l'articolo 86a, preferirebbe il nuovo sistema a quello precedente (obbligo di garanzia e restituzione).

GE, CSP: sia il sistema attuale sia quello nuovo costituiscono un ostacolo all'integrazione e penalizzano coloro che sono disposti a lavorare.

OSAR, GDS, KSF, CRS: richiedenti l'asilo, che esercitano un'attività lucrativa, vengono discriminati nei confronti delle persone indigene che percepiscono prestazioni assistenziali dal momento che in generale sono tenuti alla restituzione anche in caso di reddito modesto. L'obbligo di restituzione va dunque revocato oppure alla restituzione di prestazioni assistenziali rimosse va applicato il normale sistema assistenziale anche nel caso di richiedenti l'asilo.

PS, OSAR, CAR, ACNUR: conformemente all'articolo 29 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati da quest'ultimi non si devono riscuotere imposte speciali. Visto che i richiedenti l'asilo o anche le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (la cui domanda d'asilo, in conformità della regolamentazione attualmente vigente, viene sospesa), prima della decisione in merito alla loro domanda, sono potenziali rifugiati, il previsto contributo speciale potrebbe costituire una violazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Il contributo speciale andrebbe dunque rimborsato se le persone vengono riconosciute come rifugiati.

FR, GE, SH, SZ, VD, VS, TI, OSAR, CSIAS, CDOS, AOZ, CAR, HEKS, CVS, FEPS, USS, Città di Berna, ZFA: il contributo speciale non deve pregiudicare il minimo esistenziale. Il contributo speciale non deve neppure implicare una dipendenza

parziale dall'assistenza i cui costi (cfr. nuovo modello di finanziamento) in ultima analisi andrebbero a carico delle autorità cantonali preposte alle opere sociali.

OSAR: i bassi redditi vanno imperativamente sgravati dal contributo speciale.

OSAR, CAR, HEKS, FEPS: la durata massima dell'obbligo di pagamento di 5 anni va sancito nella legge. Essa va periodicamente adeguata ai costi complessivi.

GDS: il contributo speciale non dovrebbe superare il 5 per cento del reddito lordo da attività lucrativa. Redditi inferiori a 3'000 franchi devono essere esentati dall'obbligo di pagamento del contributo speciale. Liberazione dal contributo a partire da 5'000 franchi.

ZG: preferisce un contributo in proporzione al reddito.

OSAR: va prevista una regolamentazione speciale per persone con più attività lucrative e per le coppie sposate.

GR, UCS-1: il previsto contributo speciale di 100 franchi è troppo basso.

CAR: andrebbe chiarito che i richiedenti l'asilo sono liberati dall'obbligo di pagamento del contributo non appena l'importo viene loro dedotto dal salario, anche se il datore di lavoro non ha versato tale somma alla Confederazione.

FSSC: il sistema attuale è più equo visto che viene operato un conteggio tra le spese cagionate e la garanzia.

AI, AR: va garantito che con siffatta nuova regolamentazione del contributo speciale venga soppressa la preparazione sinora estremamente disagiata e amministrativamente onerosa dei rendiconti sulle prestazioni assistenziali già percepite. Quanto precede deve in particolare valere anche per prestazioni rimosse secondo il diritto previgente nonché per quelle percepite durante il periodo di ammissione provvisoria.

**Art. 91 cpv. 1-3, 4<sup>bis</sup> (nuovo) e 5 Altri sussidi**  
<sup>1 e 2</sup> Abrogati (cfr. art. 88 e 89 AP-LAsi)  
<sup>3</sup> La Confederazione può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.  
<sup>4bis</sup> **La Confederazione si assume le spese per l'esame genetico necessario nell'ambito del ricongiungimento familiare giusta l'articolo 51 capoverso 4.**  
<sup>5</sup> Abrogato.(cfr. art. 88 e 89 AP-LAsi)

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS <u>capoverso 4<sup>bis</sup></u> OSAR	<u>capoverso 3</u> AI, AR, SZ, TG, UR, ZH, OSAR, FMH, CRS		<u>capoverso 4<sup>bis</sup></u> IFPD

AI, AR, SZ, TG, UR, ZH, OSAR, FMH, CRS: capoverso 3: la „disposizione potestativa“ va sostituita con una „disposizione cogente“.

IFPD: se si dovesse rinunciare alla possibilità dell'analisi del DNA giusta l'articolo 51 capoverso 6, occorrerebbe stralciare anche questo capoverso.

**Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione**

**1** La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

- a. finanziamento integrale o parziale dei consultori per il ritorno;
- b. finanziamento integrale o parziale di progetti, in Svizzera, per il mantenimento della capacità al ritorno;
- c. finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo (programmi all'estero) per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione;
- d. in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

<sup>1bis</sup> I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a prevenire la migrazione. Sono considerati programmi volti a prevenire la migrazione i programmi che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

<sup>2</sup> Ai fini dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

**3** Il Consiglio federale regola le condizioni e la procedura relative al versamento e al conteggio dei contributi.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
TG, ZH, CFS, FMH, KGB, UCS-1	CFD, HEKS, KSF, FEPS, CRS, VAB	FR, GR, GL, NE, VD, VS, OSAR, CAR, CSIAS	SZ, TI

Capoverso 1 lettera a:

FR, NE, VD, VS, GR, GL, OSAR, CSIAS: la Confederazione deve assumersi il finanziamento **integrale** delle spese dei consultori per il ritorno; "parziale" va stralciato.

Capoverso 1 lettera b:

ZH, FMH: in base alla situazione del mercato del lavoro andrebbe ammessa l'acquisizione di esperienza professionale. Le misure per il mantenimento della capacità al ritorno sovente non riescono a compensare le problematiche di natura medica cagionate dall'inattività forzata.

Capoverso 1<sup>bis</sup>:

CRS: le esperienze raccolte in Kosovo non possono venir semplicemente trasposte su altri Paesi d'origine. Le ipotesi formulate nel capoverso 1<sup>bis</sup> possono conseguentemente sfociare in presupposti errati.

OSAR, CAR, HEKS, KSF, FEPS, ABZ: programmi volti a prevenire la migrazione non rientrano nelle competenze dell'UFR bensì in quelle del DFAE / DSC. L'UFR è competente unicamente per l'attuazione della legge sull'asilo. Per principio l'UFR non possiede competenze in materia di politica estera.

SZ, TI: le nozioni di "prevenzione della migrazione" nonché di "rischio di migrazione" vengono respinte avendo esse una connotazione negativa.

OSAR, CAR: la nozione di "prevenzione della migrazione" include tutte le forme di migrazione (fuga, ricerca di lavoro, ricongiungimento familiare, ecc.). Nell'ambito della legge sull'asilo è possibile disciplinare unicamente la concessione della protezione alle persone.

Capoverso 1 lettera d:

OSAR, CAR, HEKS, KSF, FEPS: l'assistenza sanitaria per un periodo limitato è problematica. Se l'assistenza sanitaria non può venir garantita nel Paese d'origine, occorre disporre un'ammissione provvisoria.

**Art. 95 Vigilanza**

<sup>1</sup> La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto sulle sovvenzioni, che siano efficaci e che i contributi federali siano conteggiati secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti a terzi.

<sup>2</sup> Chi riceve sussidi federali è tenuto a presentare la struttura interna della sua organizzazione, i suoi dati e la statistica relativa alle spese e alle entrate nel settore dell'asilo.

<sup>3</sup> Il Controllo federale delle finanze, l'Ufficio federale e i Servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle questioni finanziarie secondo le loro prescrizioni. Fissano le modalità di procedere.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BE, GR, TG, UR, VD	OSAR	AI, AR, BL, BS, GL, NE, SG, SH, ZH	AG

AI: i Cantoni vanno consultati per quanto attiene al rilevamento di dati.

AR: il rilevamento dei dati deve avvenire unicamente con il consenso dei Cantoni.

BS, GL: è segnatamente la Confederazione che beneficia delle agevolazioni amministrative nella procedura di conteggio.

AG: la nuova regolamentazione viene respinta. Le possibilità di controllo esistenti sono considerate sufficienti.

OSAR: le modalità di procedere a controlli ancora da fissare nel capoverso 3, dovrebbero includere la possibilità di effettuare controlli sul posto.

**Art. 97** Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

<sup>1</sup> È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. **È vietato comunicare dati relativi alla domanda d'asilo.**

<sup>2</sup> L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza se:

- a. è data una decisione d'allontanamento eseguibile;
- b. è stata ordinata una carcerazione in vista dello sfratto giusta l'articolo 13b della LDDS; o**
- c. è data una decisione di non entrata nel merito di prima istanza giusta gli articoli 32 capoverso 2 lettere a-c ed e o 33-35a.**

<sup>3</sup> In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata ed eventualmente dei congiunti;
- b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;**
- c. se del caso impronte digitali e fotografie;
- d. altri documenti necessari per accertare l'identità di una persona, quali licenza di condurre o atto di nascita;**
- e. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse della persona interessata;
- f. altri dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione nonché per la sicurezza delle persone d'accompagnamento, segnatamente i motivi di eventuali misure coercitive prese nei confronti della persona da rinviare.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
<u>Capoverso 1</u> ABZ	<u>Capoverso 3</u> ABZ		<u>Capoverso 2</u> GE, LU, PS, CFS, CFRA, OSAR, ABZ, CAR, CSP, GDS, FIZ, HEKS, SOS, SAJE, FEPS, USS, CRS, SSF, ZFA, ACNUR,
<u>Capoverso 2</u> BL, BS, GR, ZG, DPPD, UCS-1			<u>Capoverso 3f</u> OSAR, CAR, CFRA, HEKS, SOS, FEPS, CRS, SSF, ZFA
<u>Capoverso 3</u> BL, BS, GR, ZG			

Capoverso 2

LU, PS, OSAR, CAR, CSP, GDS, HEKS, FEPS, USS, CRS, SSF, ACNUR: la comunicazione di siffatte informazioni al momento della carcerazione in vista di sfratto o dopo una decisione di non entrata nel merito di prima istanza, minaccia parenti e persone oggetto di persecuzioni nel Paese d'origine. La decisione deve essere eseguibile, ossia occorre attendere il termine per il ripristino dell'effetto sospensivo.

Capoverso 3

BL, ZG: l'elenco dei dati andrebbe ampliato con il luogo di nascita.

**Art. 98 cpv. 2 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali**

<sup>2</sup> Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, **ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza**) della persona interessata ed eventualmente dei congiunti;
  - b. ind
- icazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
- c. **se del caso impronte digitali e fotografie;**
  - d. altri documenti necessari per accertare l'identità di una persona, quali licenza di condurre o atto di nascita;
  - e. **indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell'interesse della persona interessata;**
  - f. **altri dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione nonché per la sicurezza delle persone d'accompagnamento, segnatamente i motivi di eventuali misure coercitive prese nei confronti della persona da rinviare.**
  - g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
  - h. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
  - i. indicazioni sul deposito di una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, indicazioni sommarie sui motivi di fuga e di asilo adottati nonché sul tenore della decisione presa).

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BL, BS, GR	ABZ		<u>Capoverso 2</u> OSAR, CAR, CRS

BL: l'elenco dei dati andrebbe ampliato con il luogo di nascita.

**Art. 98a (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale**

L'Ufficio federale o la Commissione di ricorso comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e le prove relative ai richiedenti l'asilo di cui vi sono fondate ragioni per sospettare che abbiano commesso un crimine contro il diritto internazionale pubblico, in particolare crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio o tortura.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS, OSAR, HEKS, FEPS, UCS-1, UUC			

OSAR, HEKS, FEPS: i richiedenti l'asilo vanno dapprima informati sulla possibilità di trasmissione dei dati.

**Art. 99 cpv. 2-4 e 7 lett. c Esame dattiloscopico**

<sup>2</sup> Le impronte digitali e le fotografie sono registrate senza le corrispondenti generalità in una banca dati tenuta **dall'Ufficio federale di polizia**.

<sup>3</sup> Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati dell'**Ufficio federale di polizia**.

<sup>4</sup> Se vi è concordanza con un'impronta digitale già registrata, **l'Ufficio federale di polizia** ne informa l'Ufficio federale nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso e numero di riferimento). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre in forma cifrata la data, il luogo e il motivo della registrazione delle impronte digitali.

<sup>7</sup> I dati sono distrutti:

- c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi **dieci anni dopo l'abrogazione della protezione provvisoria**.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
OSAR, ABZ, HEKS, FEPS, UCS-1			SSF (in generale)

SSF: è in linea di principio contro il rilevamento, la registrazione e l'ulteriore utilizzo di impronte digitali. Il DFGP sta eliminando "ostacoli" inerenti alla protezione dei dati.

**Art. 100 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo) Sistema di registrazione**

<sup>2bis</sup> **I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio. La persona interessata può essere chiamata a sostenere i costi della rettifica se, violando i propri obblighi, ha provocato la registrazione di dati inesatti.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
ABZ, HEKS, FEPS, ACS			NE

NE: l'articolo va stralciato, visto che cagiona spese inutili e ne discende un effetto limitato.

**Art. 102a (nuovo)**

**Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale**

**In vista della gestione finanziaria dei rimborsi ai Cantoni, l'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale periodicamente e in forma anonimizzata e aggregata dati concernenti le persone del settore dell'asilo che beneficiano di prestazioni dell'aiuto sociale pubblico. .**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS			

**Art. 105 cpv. 1 lett. e, 2 e 4 Competenza**

<sup>1</sup> La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti:

- e. **l'abrogazione dell'ammissione provvisoria, ordinata in virtù dell'articolo 48a.**

<sup>2</sup> **Il Cantone può fare ricorso alla Commissione di ricorso se l'Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell'articolo 48b capoverso 3.**

<sup>4</sup> **Il Dipartimento si pronuncia definitivamente in merito agli altri ricorsi.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
GE, SZ, VD, VS	GR	AZB	AG, BL, TI, OSAR,

<u>Capoverso 4</u> TF			CAR, HEKS, FEPS
--------------------------	--	--	-----------------

AG, BL, TI: siccome l'articolo è in relazione diretta con l'articolo 48b, l'articolo 105 va semplicemente stralciato.

VD, GE; SZ, VS: è già stato chiesto qualche tempo fa.

#### Capoverso 2

OSAR, AZB, CAR: secondo la formulazione dell'articolo 48b capoverso 3, il Cantone non ha più alcun diritto di formulare proposte, bensì soltanto ancora un diritto di esprimersi. Conseguentemente al Cantone non andrebbe neppure più accordato un diritto di ricorso.

#### Capoverso 4

OSAR, AZB, CAR, HEKS, FEPS: se per i ricorsi non sono sempre competenti le medesime istanze, vi è il pericolo di prassi differenziate. Dovrebbe essere competente la CRA e non, come proposto, il servizio di ricorso del DFGP.

#### *Art. 107 cpv. 2 lett. a Decisioni incidentali impugnabili*

<sup>2</sup> Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:

**a. abrogato**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS			GE, OSAR, CSP, CRA

OSAR: sono pensabili anche altre misure preventive, oltre all'allontanamento preventivo: per esempio la non concessione del ripristino dell'effetto sospensivo. In siffatti casi andrebbe mantenuta l'impugnabilità separata (parimenti: GE, CRA).

#### *Art. 108 cpv. 1 Esame della decisione relativa al rifiuto dell'entrata in Svizzera e dell'assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti*

<sup>1</sup> Il richiedente l'asilo può presentare ricorso contro la decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2) fino al momento della notifica della decisione di allontanamento di cui all'articolo 23 capoverso 1.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS			

**Art. 116 Contravvenzione**

- <sup>1</sup> È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:
- a. viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un'informazione;
  - b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impossibile in altro modo.
- <sup>2</sup> Chiunque per negligenza adempie la fattispecie di cui all'articolo 115 è punito con una multa fino a 5'000 franchi.
- <sup>3</sup> In caso di recidiva può essere pronunciata una multa fino a 10'000 franchi.
- <sup>4</sup> La prescrizione è retta dall'articolo 11 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AR, BE, BS, ABZ, Città di Berna	GR		CFR

GR: le aliquote sono troppo basse. Conformemente al capoverso 2 la multa va aumentata fino a 10'000 franchi, quella in caso di recidiva (cpv. 3) va elevata ancor maggiormente. Un effetto deterrente può essere raggiunto soltanto mediante una multa sufficientemente elevata.

CFR: l'articolo 116 capoverso 2 va stralciato. Motivazione: nel caso di delitti economici è impossibile che si configuri la negligenza.

BE, Città di Berna: accolgono favorevolmente l'inasprimento delle disposizioni penali e suggeriscono di prevedere per i recidivi una misura della pena più severa.

**Disposizioni transitorie**

- <sup>1</sup> A partire dall'entrata in vigore degli articoli 85-87 tutti i conti individuali sono conteggiati secondo i capoversi 2-6 e abrogati.
- <sup>2</sup> Il saldo del conto individuale è incassato interamente dalla Confederazione se al momento dell'entrata in vigore vi sono meno di 12'000 franchi. Se dalla prima attività lucrativa del titolare del conto sono trascorsi più di 10 anni, la persona interessata è esonerata dall'obbligo di versare un contributo speciale. Se dalla prima attività lucrativa non sono ancora trascorsi 10 anni, la durata per completare il versamento del contributo speciale è calcolata secondo la formula seguente:
- $$(12'000 - K) : 100 = Z$$
- Z dev'essere inferiore o uguale a 120 meno X.
- Legenda:
- Z = durata in mesi per completare il versamento del contributo speciale;
- K = saldo del conto individuale
- X = numero mesi dall'inizio della prima attività lucrativa.
- <sup>3</sup> Se al momento dell'entrata in vigore, sul saldo del conto individuale vi sono più di 12'000 franchi, la persona interessata è esentata dall'obbligo di versare un contributo speciale. La Confederazione incassa 12'000 franchi a prescindere dai costi causati dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli. L'importo residuo è restituito al titolare del conto.
- <sup>4</sup> Le deduzioni nell'ambito del conteggio intermedio sono considerate all'atto del conteggio dei saldi secondo i capoversi precedenti.
- <sup>5</sup> Se il motivo per l'allestimento del conteggio finale giusta l'articolo 87 della versione finora vigente del 26 giugno 1998 è insorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, il conteggio è retto dal diritto anteriore.
- <sup>6</sup> Se nei confronti del conteggio intermedio è pendente un ricorso, il conteggio dei saldi è retto dal diritto anteriore.
- <sup>7</sup> Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile, fatta riserva dei capoversi 5 e 6, il diritto nuovo.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS	VD, VS, OSAR		

FR, VD, VS: le autorità assistenziali andrebbero informate sulla restituzione dei saldi positivi dei conti di garanzia.

OSAR: la circostanza di incassare interamente il saldo del conto individuale, se vi sono meno di 12'000 franchi, appare delicata siccome il cambiamento di sistema non dovrebbe andare a scapito dei titolari dei conti. La presunzione che gli oneri per un richiedente l'asilo in Svizzera ascenda a 12'000 franchi, deve essere comprovabile nel singolo caso anche in caso di cambiamento del sistema.

### 33 Pareri concreti in merito alle proposte di modifica della LDDS

*Art. 6a (nuovo)*

<sup>1</sup> Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi, hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente, a meno che non vi sia un motivo d'esclusione ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. In tali casi per il rilascio di un permesso di dimora si applicano per analogia le disposizioni previste per le persone ammesse provvisoriamente.

<sup>2</sup> Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi e che vivono legalmente in Svizzera da almeno 5 anni, hanno diritto a un permesso di domicilio se non è dato nei loro confronti un motivo di espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
CVS,	BS, NW, OW, VS, ZH, OSAR, CAR		AI, AR, GL, TG, TI, UR, ACPS <u>Capoverso 1</u> BL <u>Capoverso 2</u> AG, ACS

AI, AR, GL, TG, TI, UR: un miglioramento dello statuto degli apolidi non si giustifica. Siffatto articolo va stralciato.

BS, NW, OW, VS, ZH: le persone diventate "apolidi" per aver rinunciato volontariamente alla loro nazionalità originaria non devono poter beneficiare di tale rilascio privilegiato di permessi di dimora.

OSAR, CAR: accolgono favorevolmente il chiarimento dello statuto degli apolidi. Sarebbe più semplice equipararli in generale ai rifugiati.

Capoverso 2

ACS: il motivo di espulsione giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera b va mantenuto soltanto come ultima ratio.

AG, BL: la legge prevede già misure adeguate (ammissione provvisoria, art. 13 lett. f OLS). Il capoverso 2 favorisce in modo ingiustificato gli apolidi rispetto agli altri stranieri.

**Art. 13b cpv. 1 lett. d (nuovo) e 2**

<sup>1</sup> Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- d. **incarcerare lo straniero, se la durata massima di soggiorno ammissibile presso l'aeroporto giusta l'articolo 23 capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 è scaduta e l'esecuzione dell'allontanamento è prossima.**

<sup>2</sup> La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

**La carcerazione giusta il capoverso 1 lettera d può durare al massimo 20 giorni.**

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
AI, AR, BS, UR			GE, VD, PS, OSAR, CAR, CSP, GDS, HEKS, SOS, SAJE, FEPS, USS, CRS, SSF, ACNUR, CRA

OSAR: occorre rinunciare ad ampliare le fattispecie per la carcerazione in vista di sfratto (parimenti: CAR, HEKS, SOS, SAJE, FEPS, USS, CRS).

CRA: l'attuale termine di 7 giorni (stato di fermo presso l'aeroporto) va prolungato e, come nella procedura di prima istanza, fino alla decisione dell'UFR va prevista una possibilità di inoltrare un ricorso alla CRA. Nel contempo occorre disciplinare chiaramente a livello legislativo le esigenze relative alla notificazione dei motivi inerenti alla privazione della libertà.

AI: la carcerazione deve poter essere prorogata se occorre dapprima ottenere i necessari documenti di viaggio (parimenti: AR, UR).

**Art. 14a cpv. 4<sup>bis</sup> e 6**

<sup>4bis</sup> **Abrogato**

<sup>6</sup> Il capoverso 4 non è applicabile se lo straniero allontanato o espulso ha messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o li compromette in maniera grave.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
ABZ			AG, AR, BL, GL, SG, TG, VS, ACPS, SSF

**Capoverso 4<sup>bis</sup>**

AG, AR, BL, GL, SG, TG, VS, ACPS: non va abrogato visto che l'articolo 48b è stato da loro respinto.

**Capoverso 6**

AG, AR, BL: occorre rinunciare alla concessione di un diritto al permesso di dimora. La pertinente concessione di un permesso di dimora deve restare di competenza delle autorità cantonali.

SSF: i diritti fondamentali non possono venir negati nemmeno alle persone che hanno commesso reati (art. 3 CEDU)

*Art. 14c cpv. 4-6 e 7 (nuovo)*

<sup>4</sup> La fissazione e il versamento delle prestazioni assistenziali sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 è applicabile per analogia. Per quanto riguarda il livello assistenziale e l'attività lucrativa, per le persone ammesse provvisoriamente valgono le stesse disposizioni come per i rifugiati riconosciuti. La durata dell'obbligo di rimborsare le spese è retta per analogia dalle disposizioni valide per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora.

<sup>5</sup> La Confederazione versa ai Cantoni per ogni persona ammessa provvisoriamente una somma forfettaria giusta gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998.

<sup>6</sup> Le persone ammesse provvisoriamente che esercitano un'attività lucrativa sono tenute a versare un contributo speciale giusta l'articolo 86a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Gli articoli del capitolo 5, Sezione 2 nonché del capitolo 10 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 sono applicabili per analogia.

<sup>7</sup> Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, per le persone ammesse provvisoriamente è applicabile l'articolo 82a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS	HEKS	AI, AR, UR	

HEKS: è del parere che per le persone, aventi il diritto a un permesso di dimora giusta l'articolo 14b capoverso 2ter LDDS o 48b LAsi, andrebbero applicate quanto a prestazioni assistenziali, integrazione, formazione, ricongiungimento familiare e attività lucrativa le medesime disposizioni che per i rifugiati riconosciuti. L'articolo 14 c capoverso 4 andrebbe completato in tal senso.

AI, AR, UR: se la Confederazione prevede per le persone ammesse provvisoriamente in quanto a livello assistenziale e attività lucrativa le medesime disposizioni che per i rifugiati riconosciuti, occorre di conseguenza pure prevedere l'obbligo di rimborso delle spese.

*Disposizioni transitorie*

<sup>1</sup> A partire dall'entrata in vigore degli articoli 85-87 della legge sull'asilo nonché dell'articolo 14c capoverso 6, tutti i conti individuali sono conteggiati secondo i capoversi 2-6 e abrogati.

<sup>2</sup> Il saldo del conto individuale è incassato interamente dalla Confederazione se al momento dell'entrata in vigore vi sono meno di 12'000 franchi. Se dalla prima attività lucrativa del titolare del conto sono trascorsi più di 10 anni, la persona interessata è esonerata dall'obbligo di versare un contributo speciale. Se dalla prima attività lucrativa non sono ancora trascorsi 10 anni, la durata per completare il versamento del contributo speciale è calcolata secondo la formula seguente:

$$(12'000 - K) : 100 = Z$$

Z dev'essere inferiore o uguale a 120 meno X.

Legenda:

Z = durata in mesi per completare il versamento del contributo speciale;

K = saldo del conto individuale

X = numero mesi dall'inizio della prima attività lucrativa.

<sup>3</sup> Se al momento dell'entrata in vigore, sul saldo del conto individuale vi sono più di 12'000 franchi, la persona interessata è esentata dall'obbligo di versare un contributo speciale. La Confederazione incassa 12'000 franchi a prescindere dai costi causati dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli. L'importo residuo è restituito al titolare del conto.

<sup>4</sup> Le deduzioni nell'ambito del conteggio intermedio sono considerate all'atto del conteggio dei saldi secondo i capoversi precedenti.

<sup>5</sup> Se il motivo per l'allestimento del conteggio finale giusta l'articolo 87 della legge sull'asilo nella versione finora vigente del 26 giugno 1998 è insorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, il conteggio è retto dal diritto anteriore.

<sup>6</sup> Se nei confronti del conteggio intermedio è pendente un ricorso, il conteggio dei saldi è retto dal diritto anteriore.

<sup>7</sup> Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile, fatta riserva dei capoversi 5 e 6, il diritto nuovo.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BS			

## **34 Pareri concreti in merito alle proposte di modifica della LAMal**

### In generale

GL: la situazione con gli assicuratori nell'ambito dell'asilo è decisamente insoddisfacente. Le modifiche proposte sono conseguentemente accolte favorevolmente e vanno attuate al più presto tenendo conto della soppressione di franchigia e di partecipazione alle spese.

AR: la situazione attuale con l'assicurazione malattie nel settore dell'asilo è tutt'altro che soddisfacente e implica notevoli spese suppletive per i Cantoni. La soluzione proposta appare praticabile. Essa dovrebbe permettere di eliminare abbastanza rapidamente l'attuale situazione inaccettabile e andrebbe introdotta il più rapidamente possibile, ma al più tardi entro il 1° gennaio 2003.

NW, OW: le modifiche concernenti l'assistenza medica sono accolte favorevolmente.

AI: le modifiche nella LAMAL vanno introdotte il più rapidamente possibile affinché in questo settore sia nuovamente possibile trovare soluzioni valide con oneri amministrativi sostenibili.

AG: nella legge la limitazione della scelta degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni non va inserita soltanto con una „formulazione potestativa" bensì prevista come misura obbligatoria.

Nella legge le prestazioni obbligatorie vanno limitate alle cure medico-sanitarie di base e d'emergenza, come già avviene in altri Paesi europei o come avviene nell'ambito delle cure dentarie.

ZH: si pone il quesito di fondo dell'assoggettamento dei richiedenti l'asilo alla LAMal e dell'obbligatorietà dell'assicurazione. È incontestato che anche queste persone debbano poter beneficiare nel nostro Paese della necessaria assistenza sanitaria. Tale circostanza tuttavia non comporta ancora un assoggettamento alla LAMal. Per questa cerchia di persone occorre trovare una soluzione su misura fuori del campo d'applicazione della LAMal e della pertinente obbligatorietà dell'assicurazione: obiettivo preminente deve essere l'istituzione di una propria assicurazione sul modello dell'assicurazione per i militari.

LU: le modifiche proposte per la LAMal sono reputate adeguate e non comportano pregiudizi per la salute delle persone interessate.

BL: accolta favorevolmente la possibilità di limitare la scelta dell'assicuratore e di prescrivere un modello assicurativo.

Per quanto attiene al diritto di riduzione dei premi manca il riferimento alla legislazione cantonale.

BE, Municipio di Berna: è accolto favorevolmente che nell'avamprogetto si rinunci a portare ulteriormente avanti l'idea dell'esclusione delle persone del settore dell'asilo dall'assicurazione malattie rispettivamente di una limitazione dell'ambito delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria.

AG: nella legge occorre limitare le prestazioni obbligatorie alle cure medico-sanitarie di base e in caso d'emergenza, come già avviene in altri Paesi europei o come viene attuato nell'ambito delle cure dentarie.

FR, NE, TI, VS: con l'articolo 82a LAsi andrebbero adeguati anche gli articoli 4 e 41 LAMal.

BS: appare necessario completare anche l'articolo 4 LAMal con un capoverso menzionante che rimangono riservate le limitazioni giuste l'articolo 82a e l'articolo 14c LDDS.

UCS: accoglie favorevolmente che nell'avamprogetto si rinuncia all'idea dell'esclusione delle persone del settore dell'asilo dall'assicurazione malattie rispettivamente di una limitazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. Nell'interesse di una soluzione efficiente nell'ambito dell'assicurazione malattie è necessario che la somma forfettaria globale mantenga un livello tale da permettere ai Cantoni la messa a disposizione di mezzi sufficienti. Nel calcolo della somma forfettaria globale vanno dunque integrate le spese sanitarie in misura sufficientemente ampia.

PS: chiede che i richiedenti l'asilo finanziariamente indipendenti non soggiacciano alle limitazioni concernenti gli assicuratori e i fornitori di prestazioni.

PLR: la discussione andrebbe ampliata al quesito a sapere se una limitazione delle prestazioni obbligatorie della LAMal, p. es. nell'ambito di un elenco positivo (LAMal-light), non dovrebbe avvenire in seguito a un modo differente di percepire la necessità di un trattamento. In altre parole, la necessità di un trattamento nell'ambito dell'asilo si estende soltanto per la durata della procedura d'asilo, contrariamente a quanto succede invece nell'ambito dell'assicurazione malattie normale ove le necessità di trattamento si orientano piuttosto sulla durata della vita.

UDC: l'indirizzo della regolamentazione proposta è accolto favorevolmente.

USI: nella ricerca di possibilità di risparmio nell'ambito dell'assicurazione malattie, suggeriamo di esaminare una limitazione delle prestazioni obbligatorie della LAMal.

CSIAS: le nuove regolamentazioni, nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria per richiedenti l'asilo, vengono accolte favorevolmente.

AOZ: l'iscrizione nella legge sull'asilo della disposizione oggi contenuta nell'ordinanza 2 sull'asilo istituisce certezza giuridica e va dunque accolta favorevolmente. Ai sensi di un'amministrazione possibilmente efficiente sarebbe anche opportuno, come inizialmente proposto con l'istituzione di una propria categoria di assicurati, tralasciare pure franchigia e partecipazione alle spese.

Lo studio "Migrazione e salute", inviato recentemente in consultazione dall'UFSP, illustra in modo convincente che la cattiva assistenza medico-sanitaria destinata ai migranti cagiona, in ultima analisi, un aumento delle spese sanitarie. Sinora non è stato comprovato che la sola limitazione della libera scelta del medico possa effettivamente determinare una sostanziale riduzione delle spese per la salute. La formazione specifica e l'aggiornamento del personale specializzato nell'ambito

sanitario e il garantire la comprensione linguistica e culturale mediante mediatori linguistici costituisce una premessa essenziale per un'assistenza sanitaria mirata e dunque finanziariamente più vantaggiosa, destinata ai richiedenti l'asilo e agli altri migranti.

BS: le nuove disposizioni prevedono la possibilità che i Cantoni possano limitare la scelta dell'assicuratore e prescrivere la scelta di una particolare forma assicurativa ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal (scelta limitata dei fornitori di prestazioni) ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora.

Per i motivi seguenti tale disposizione appare troppo limitativa: nell'ottica dell'assicuratore deve esistere la possibilità di concludere cosiddetti contratti collettivi con premio proprio, come era previsto nell'assicurazione malattie e contro gli infortuni previgente, o di poter offrire propri modelli "gatekeeping" con premio proprio. Siffatta possibilità va garantita nella legge sull'asilo o nella LAMal per le considerazioni esposte qui appresso.

La soppressione delle tasse di rischio significa uno sgravio per gli assicuratori. Nel rapporto esplicativo tuttavia non viene menzionato che i giovani di sesso maschile forniscono oltre ai contributi per la compensazione dei rischi anche contributi di solidarietà all'interno di un assicuratore. Il finanziamento di tali prestazioni di solidarietà è pertanto lasciato all'assicuratore che assicura i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che, a ragione del loro stato di salute mediamente peggiore, non apportano siffatte prestazioni di solidarietà. Richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora necessitano di prestazioni superiori alla media: come dimostrano esperienze precedenti, una formula assicurativa speciale permette di realizzare risparmi. In ragione dello stato di salute mediamente peggiore non sarà tuttavia possibile ridurre le spese dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora al livello degli altri assicurati che beneficiano della medesima formula assicurativa speciale (in base all'età e al sesso).

Va inoltre ricordato che una minoranza di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora dispongono di un'ulteriore assicurazione contro gli infortuni. Il premio per le assicurazioni malattie con l'inclusione dell'infortunio viene calcolato in base alla frequenza e alla gravità media degli infortuni e non copre le spese per il gruppo di persone in questione, siccome quest'ultime cagionano comparativamente spese d'infortunio molto più elevate (sovente ferite di guerra, traumi dovuti a torture). Gli assicuratori sono conseguentemente confrontati in modo decisamente sproporzionato a siffatte spese.

Se non è possibile concludere contratti collettivi separati o modelli assicurativi separati (premi separati compresi), l'inserimento dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora negli esistenti modelli HMO e del medico di famiglia determinerà una minore attrattiva generale di siffatti modelli. Ne consegue un aumento dei premi rispettivamente una riduzione del ribasso concesso sui premi per tutte le persone assicurate in seno a questo modello in quanto il gruppo dei richiedenti l'asilo cagiona comparativamente spese più elevate.

Considerando lo stato di salute di detto gruppo di persone, non si giustifica – neppure nell'ambito di formule assicurative particolari – alcun ribasso rispetto all'assicurazione convenzionale e in certi casi sarebbe addirittura necessario un premio più elevato. In tale contesto non condividiamo il parere del Consiglio federale, secondo il quale un calcolo separato cagionerebbe oneri amministrativi sproporzionatamente elevati agli assicuratori. Tali calcoli sono parte integrante del

lavoro degli assicuratori che già attualmente vi procedono per tutti i modelli assicurativi.

È dunque possibile affermare che per gli assicuratori le spese saranno più elevate anche dopo aver considerato le formule assicurative speciali (soppressione delle prestazioni di solidarietà, morbilità più elevata, prestazioni in caso d'infortunio più elevate) e che sussiste il pericolo che i modelli esistenti perdano la loro attrattiva (ribasso inferiore nonché problematiche d'immagine). Unicamente la possibilità di offrire forme speciali e separate d'assicurazione con premio proprio può contrastare tale tendenza.

Vengono dunque proposte le seguenti modifiche: nell'articolo 82a capoverso 1 va inserito il riferimento a un nuovo articolo 41 capoverso 5 LAMAL da riformulare, conformemente al quale agli assicuratori è offerta la possibilità di gestire un modello assicurativo separato per questo gruppo di persone.

Capoverso 2: secondo le spiegazioni contenute nel messaggio in merito a siffatto capoverso, i Cantoni possono gestire un modello assicurativo per il gruppo di persone in questione.

Giuridicamente non si tratterebbe dunque di un'assicurazione ai sensi della LAMal, visto che i Cantoni non dispongono di un'autorizzazione che permette loro di offrire assicurazioni ai sensi della LAMal. La LAMal sarebbe applicabile unicamente riguardo alla portata delle prestazioni. Ci sembra improbabile che questa fosse l'intenzione visto che tale circostanza avrebbe quale conseguenza il mancato assoggettamento di tale gruppo di persone alla LAMal e pertanto nella LAMal occorrerebbe menzionare espressamente che queste persone non sono tenute ad assicurarsi, che non esiste alcuna vigilanza assicurativa da parte dell'UFAS e che la questione della compensazione dei rischi non ha alcuna importanza.

Il tenore della disposizione appare perlomeno poco chiaro. In nessun modo vi vengono messe in risalto le conseguenze. Ne discende che tale capoverso va stralciato o adeguato nel senso che i Cantoni abbiano la possibilità di offrire, in collaborazione con uno o più assicuratori, un modello assicurativo separato conforme alla LAMal.

ss: urge una modifica dell'attuale situazione giuridica. La soluzione migliore sarebbe che per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora venissero previsti premi speciali in grado di coprire le spese effettive di cui si farebbero carico la Confederazione o i Cantoni.

Il cattivo stato di salute dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora in genere si spiega con gli eventi bellici nei loro Paesi d'origine o di provenienza. Motivo per cui le spese suppletive nell'ambito della salute sono in sostanza spese del settore dell'asilo. Le spese suppletive, che insorgono nell'assistenza sanitaria, dovrebbero essere a carico dell'ente pubblico competente per il settore dell'asilo.

A tal riguardo non viene condiviso il parere del Consiglio federale secondo il quale insorgerebbero oneri amministrativi sproporzionatamente elevati per gli assicuratori se si procedesse a un calcolo separato dei premi. Tali calcoli sono parte integrante del lavoro degli assicuratori che già attualmente vi procedono per tutte le forme assicurative.

In quanto dal profilo amministrativo la soluzione proposta può essere attuata semplicemente, è possibile approvarla soltanto quale seconda migliore soluzione possibile. È ben vero che essa non risolve le problematiche esistenti, tuttavia le allevia in modo sostanziale. Senza dubbio è un puro caso che con la soluzione

proposta circa la compensazione dei rischi sia possibile coprire quasi interamente i costi suppletivi degli assicuratori per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. Si attira pure l'attenzione sulla circostanza che escludendo un gruppo di persone dalla compensazione dei rischi si interviene su un punto centrale dell'attuale LAMal. Se i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora vengono escluse dalla compensazione dei rischi, tale gruppo di persone dovrebbe formare anche una propria comunità dei rischi con uno speciale calcolo dei premi.

Conformemente al presente avamprogetto, il Cantone può limitare il diritto di scelta a tutti i richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. Santésuisse è partita dal presupposto che sinora prevalessse l'idea di limitare il diritto di scelta soltanto ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che riscuotono un aiuto sociale. Siffatta precisazione andrebbe inserita nelle pertinenti disposizioni.

Irrisolta rimane la problematica dell'assunzione delle spese nel caso di malati gravi, che vengono accolti per motivi umanitari in Svizzera e curati nel nostro Paese. In passato queste persone presentavano una domanda d'asilo ed erano quindi assicurate nell'ambito della LAMal. Santésuisse è del parere che vi sono certamente valide ragioni per le quali la Confederazione accolga in Svizzera per motivi umanitari questa categoria di persone. Tuttavia per tali persone la Confederazione deve assumersi integralmente le spese per le cure mediche. Viene conseguentemente proposta la seguente nuova disposizione da inserire nella LAsi: "La Confederazione assume le spese per l'assistenza sanitaria delle persone provenienti da regioni in guerra, che ha accolto in Svizzera per motivi umanitari al fine di dar loro nel nostro Paese le necessarie cure medico-sanitarie."

È necessario adeguare l'articolo 4 capoverso 1 LAMal: questo articolo prevede che tutte le persone tenute ad assicurarsi, quindi anche i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, hanno il diritto di scegliere liberamente l'assicuratore. La soluzione proposta tuttavia esclude questa categoria di persone dalla libertà di scelta. Conseguentemente l'articolo 4 capoverso 1 LAMal va completato con: "Sono fatti salvi l'articolo 82a LAsi e l'articolo 14c LDDS."

Cos: la soluzione più ovvia sarebbe l'esclusione del richiedente l'asilo dal sistema della LAMal, circostanza che comporterebbe pure una sua esclusione automatica dalla compensazione dei rischi. Andrebbe previsto un modello HMO, gestito da uno o più assicuratori e a carico dello Stato.

Una seconda possibilità sarebbe di mantenere i richiedenti l'asilo nel sistema della LAMal, ma di prevedere un gruppo separato di assicurati.

*Art. 62 cpv. 1 Forme particolari d'assicurazione*

<sup>1</sup> L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi degli articoli 41 capoverso 4 e 82a capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998..

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
SZ, TI, UR	OSAR, CAR	Cos, ss	

SZ: giusta l'articolo 82a LAsi, i Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e prescrivere loro di scegliere una particolare forma assicurativa. Assecondiamo questa regolamentazione.

UR: la soluzione proposta viene in linea di principio reputata appropriata. Non si ritiene tuttavia che essa determinerà premi inferiori. Da un lato perché gli assicuratori non vi sono tenuti e d'altro canto perché un modello gatekeeping viene già praticato.

BS, ZG: in questo articolo manca il riferimento alla LAMal secondo l'articolo 41 capoverso 4.

OSAR, CAR: la possibilità di ridurre i premi è una conseguenza logica del cambiamento di sistema che implica la limitazione della scelta del fornitore di prestazioni e va dunque sostanzialmente accolta favorevolmente. Nella pratica tuttavia non dovrebbero esservi riduzioni sensibili siccome gli oneri amministrativi in relazione all'attuazione di un'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo sono molto elevati.

CSIAS: siffatta disposizione andrebbe completata il più rapidamente possibile (ma in ogni caso prima della messa in vigore della legge sull'asilo sottoposta a revisione) con le forme assicurative ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 e messa in vigore.

ss: in quale misura il modello "gatekeeper" possa indurre una riduzione delle spese, sarà l'esperienza a dimostrarlo. Per questo motivo la formulazione potestativa prevista nell'avamprogetto va imperativamente mantenuta.

Dal testo non emerge chiaramente se la "e" abbia un valore cumulativo: dalla genesi è possibile dedurre che si tratta di una enumerazione. Siffatta incertezza andrebbe chiarita nel commento.

Nel testo legislativo occorre per contro specificare: „... ai sensi degli articoli 41 capoverso 4 della presente legge e 82a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998.”

Cos: una riduzione dei premi si giustificerebbe unicamente se vi fossero effettivamente spese inferiori.

**Art. 64cpv. 6 lett. c Partecipazione ai costi**

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può:

- c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi degli articoli 41 capoverso 4 e **82a capoverso 2 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998**, se la stessa risulta inappropriata;

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
TI, ZH, Cos		ss	

ZH: nella presente revisione occorre tenere conto anche della soppressione della franchigia e della partecipazione alle spese.

UR: il Consiglio federale non applicherà questa disposizione per il Canton Uri, siccome per i restanti assicurati non vengono offerte particolari forme assicurative.

BS, ZG: in questo articolo manca il rinvio alla LAMal ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4.

OSAR: accoglie favorevolmente la possibilità di controllo della Confederazione.

Cos: la soppressione della partecipazione alle spese ridurrebbe gli oneri amministrativi di tutti gli interessati. La soppressione della partecipazione alle spese dovrebbe poter tuttavia essere presa in considerazione da parte dell'assicuratore al momento della determinazione dei premi.

ss: non è necessario dare al Consiglio federale la possibilità di sopprimere la partecipazione ai costi per forme assicurative giusta l'articolo 82a capoverso 2 LAsi (o, come da noi proposto, ai sensi dell'articolo 41 capoverso 5 LAMAL): se gli assicuratori hanno la possibilità di ridurre le spese grazie a queste forme assicurative, essi devono poterne tenere conto al momento della fissazione dei premi, visto che non possono perseguire scopi lucrativi (cfr. art. 12 cpv. 1 LAMal). La fissazione corretta dei premi viene esaminata dall'autorità di vigilanza. Se gli assicuratori constatassero l'opportunità di sopprimere la partecipazione ai costi, procederebbero in tal senso. Tale sarà soprattutto il caso se per le forme assicurative, di cui all'articolo 41 capoverso 5 LAMal, possono venir calcolati premi propri. L'articolo 64 capoverso 6 lettera c LAMal non va dunque sottoposto a revisione.

Nel caso in cui la disposizione dovesse comunque venir sottoposta a revisione, dalla legge dovrebbe perlomeno chiaramente emergere che il Consiglio federale può ridurre la partecipazione ai costi soltanto se all'assicuratore, dopo la soppressione della partecipazione ai costi, non dovesse discenderne un deficit al momento di attuare la pertinente formula assicurativa. Si imporrebbe il seguente completamento: „... inappropriata, e se economicamente è comprovato che la pertinente formula assicurativa, dopo la soppressione della partecipazione ai costi, può continuare a essere attuata coprendo i costi.”

*Art. 105a (nuovo) Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi*

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, che risiedono in Svizzera e riscuotono un aiuto sociale, sono esclusi dall'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi.

<sup>2</sup> Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni, eccezionalmente della Confederazione, possono fornire, su richiesta e gratuitamente, agli organi competenti dell'assicurazione sociale contro le malattie le informazioni e i documenti necessari per la determinazione degli assicurati conformemente al capoverso 1.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può esigere dagli assicuratori dati relativi al gruppo di assicurati di cui al capoverso 1.

Pro	Piuttosto pro	Piuttosto contro	Contro
BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, SH, SZ, TI, UR, VS, VD, ZG, PLR, OSAR, CAR, FSSC, CDOS, CRS	KSF, ss	GEK	

BE, BL, FR, GE, LU, NE, SH, SZ, VD, VS, ZG

Siffatta misura s'impone con urgenza e andrebbe messa in vigore il più rapidamente possibile (al più tardi il 1° gennaio 2003: BL, LU, SZ, ZG).

CDOS: la nuova regolamentazione andrebbe anticipata rispetto alla presente revisione.

SH: l'adeguamento della LAMal con l'esclusione dalla compensazione dei rischi dei richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, che risiedono in Svizzera e riscuotono un aiuto sociale, viene reputato urgentemente necessario.

BL, LU, SZ, ZG: l'introduzione dell'articolo 105a, che permette di escludere le persone del settore dell'asilo dalla compensazione dei rischi, viene accolta favorevolmente. Tale articolo s'impone con urgenza e andrebbe messo in vigore il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 1° gennaio 2003.

IFPD: nel testo legislativo va espressamente e chiaramente disciplinato quali autorità possono trasmettere quali dati a quale organo. La presente disposizione è troppo imprecisa. Nel capoverso 3 va menzionato per quale scopo l'UFAS può richiedere i dati.

BS: dal momento che nella LAMal e nell'OAMal vi sono basi legali sufficienti affinché l'UFAS possa rilevare i dati degli assicuratori, il capoverso 3 della disposizione è superfluo e va dunque semplicemente stralciato.

BE: questa misura ridurrà sensibilmente gli oneri finanziari delle casse malati che assicurano le persone del settore dell'asilo. È possibile supporre che assicurare persone del settore dell'asilo a queste condizioni possa costituire un'operazione commerciale interessante per gli assicuratori.

OSAR, CAR: viene accolta favorevolmente la circostanza che i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente possano rimanere nel sistema dell'assicurazione malattie esistente e che non s'intenda introdurre un sistema a due classi. Un trattamento separato dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente per quanto concerne la compensazione dei rischi è giustificato. Sebbene tra i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente vi sia un'alta

percentuale di giovani di sesso maschile, essi rappresentano un cosiddetto „cattivo rischio“ dal momento che cagionano, in ragione dei traumi subiti, spese sanitarie relativamente elevate. Nel sistema attuale i fornitori di prestazioni vengono gravati doppiamente in ragione della compensazione dei rischi e delle spese mediche. Con l'esclusione dei gruppi di persone menzionate è possibile sviluppare un sistema più equo.

L'OSAR respinge invece la limitazione dell'esclusione a persone che riscuotono un aiuto sociale. Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora dovrebbero in generale venir escluse dalla compensazione dei rischi. In caso contrario vi è il pericolo che i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente abbiano difficoltà a trovare un assicuratore. Dal momento che le persone in questione sovente esercitano un'attività lucrativa in modo irregolare e dunque riscuotono pure irregolarmente l'aiuto sociale, il sistema causerebbe un notevole onere amministrativo e non sarebbe affatto praticabile.

OSAR: per determinare a quali persone si applica l'articolo 105a, gli organi delle assicurazioni malattie necessitano di dati da parte delle autorità amministrative. È importante che, in base alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD), vengano trattati soltanto i dati personali necessari e adeguati per lo scopo che si desidera raggiungere (art. 4 cpv. 2 LPD). In tale contesto le informazioni delle autorità amministrative dovrebbero dunque limitarsi a indicazioni sullo statuto degli assicurati (richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente).

CRS: viene accolto favorevolmente che i richiedenti l'asilo siano esclusi dalla compensazione dei rischi della cassa malati. In questo modo è possibile sviluppare un sistema corretto. La Croce Rossa Svizzera respinge invece la limitazione dell'esclusione a persone che riscuotono un aiuto sociale. Le difficoltà che singole persone hanno nel trovare un assicuratore, possono venir impedito soltanto mediante un'esclusione generalizzata dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione.

KSF: l'eccezione della compensazione dei rischi per richiedenti l'asilo è senza dubbio un passo nella giusta direzione, anche se presumibilmente troppo piccolo, visto che molti assicuratori non sono ancora disposti a sottoscrivere contratti quadro cantonali in ragione di oneri amministrativi (mutazioni) e finanziari sempre sproporzionatamente elevati.

Sarebbe possibile conseguire un'effettiva semplificazione, di cui potrebbero beneficiare tutti gli interessati, se si adottasse una soluzione a livello svizzero valida per tutti i richiedenti l'asilo a carico dell'assistenza pubblica.

GEK: con l'esclusione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente dalla compensazione dei rischi verrebbe per la prima volta scalfito il principio che prevede che tutte le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria vanno considerate nella compensazione dei rischi. In tal modo vi sarebbe tuttavia il rischio che tale esclusione costituisca un precedente per l'esclusione di altri gruppi di assicurati con spese per la salute sproporzionatamente elevate (p. es. pazienti in dialisi, affetti da SM, da Aids ecc.), minacciando seriamente la solidarietà in seno all'assicurazione malattie. Attualmente presso il Tribunale federale delle assicurazioni è pendente un ricorso di un assicuratore nel quale si

contesta la necessità di includere assicurati con domicilio all'estero (frontalieri e familiari di quest'ultimi). Anche in questo caso vengono menzionate le spese per la salute sproporzionatamente elevate del pertinente gruppo di assicurati (trattamenti prevalentemente all'estero). Nel caso di una eventuale mancata presa in considerazione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente nella compensazione dei rischi, andrebbe in ogni caso impedito un ampliamento ad altri gruppi di assicurati.

Anche nel caso dell'esclusione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente dagli effettivi di assicurati determinanti per la compensazione dei rischi, come proposta dal Consiglio federale, tali persone andrebbero comunque assicurate nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria. In tal caso tuttavia le esigenze per gli assicuratori riguardo alla loro trasmissione di dati per la compensazione dei rischi risulterebbero chiaramente più elevate. Nelle raccolte di dati e nei sistemi EED degli assicuratori, i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente andrebbero chiaramente separati (p. es. mediante apposito codice) dagli altri assicurati assoggettati all'assicurazione malattie obbligatoria e che dunque vanno notificati per la compensazione dei rischi. In caso contrario vi sarebbero obbligatoriamente errori nella trasmissione dei dati necessari per la compensazione dei rischi. Che siffatta problematica non sia da sottovalutare, lo hanno dimostrato chiaramente le esperienze in relazione con la trasmissione dei dati effettuate sinora da parte degli assicuratori per la compensazione dei rischi. Negli ultimi anni, per il calcolo della compensazione dei rischi, diversi assicuratori hanno fornito dati sbagliati in ragione di una codificazione errata degli assicurati residenti all'estero. Le pertinenti compensazioni dei rischi hanno dovuto venir corrette dall'istituzione comune (cfr. art. 18 LAMal).

In tale contesto si pone anche il quesito di come garantire l'informazione tempestiva degli assicuratori da parte dei competenti servizi cantonali quando a un richiedente l'asilo viene concesso l'asilo. In tal caso infatti agli interessati viene rilasciato il permesso di dimora e di conseguenza, dal momento del rilascio di questo permesso, essi vanno presi in considerazione nella raccolta dei dati della compensazione dei rischi. Il medesimo quesito si pone in caso di revoca della concessione dell'asilo. Per la correttezza dei dati destinati alla compensazione dei rischi occorre inoltre garantire che gli assicuratori adeguino sempre i loro dati principali in tal senso.

ss: la disposizione esclude i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, che riscuotono un aiuto sociale, dalla compensazione dei rischi. Gli assicuratori devono sapere quali persone sono interessate da tale disposizione. La procedura prevista, affinché gli assicuratori ottengano le informazioni necessarie, è molto onerosa dal profilo amministrativo sia per gli assicuratori medesimi sia per i Cantoni e i Comuni. Anche se le autorità trasmettono informazioni e documenti a titolo gratuito, gli assicuratori devono sopportare un elevato onere amministrativo. Invece di un diritto d'informazione dell'assicuratore va previsto un obbligo di notificazione. Di conseguenza viene proposta la formulazione seguente: "Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni notificano agli assicuratori interessati quali persone sono escluse dalla compensazione dei rischi ai sensi dell'articolo 105a capoverso 1 LAMal."

Visto che nella LAMal e nell'OAMal sono presenti sufficienti basi legali affinché l'UFAS possa rilevare i dati degli assicuratori, il capoverso 3 di siffatta disposizione è superfluo.

## 35 **Ulteriori pareri in merito a temi estranei alla revisione parziale della legge sull'asilo**

### Articolo 112 (termine di ricorso)

JU, PS, PPD, DPPD, OSAR, CFS, CFR, CFRA, CSP, GDS, SAV, KGB, SOS, SAJE, CRS, SSF, ACNUR, ZFA, CRA: (in merito all'art. 112 cpv. 1) Il termine di **24 ore per presentare un ricorso** in seguito alla non entrata nel merito va prorogato. SP, OSAR, ABZ, HEKS, FEPS, SSF, ZFA chiedono un termine di ricorso di 10 giorni, CRA; KGB: 5 giorni, CFR: almeno 48 ore.

CRA: la parola "istanza" va sostituita con "ricorso". Trascorso il termine non si deve più entrare nel merito del ricorso.

OSAR, ABZ, HEKS, FEPS: (in merito all'art. 112 cpv. 2) la CRA deve avere 5 giorni, e non 48 ore, per decidere in merito all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Il capoverso 3 va stralciato. CRA: il termine di 48 ore è troppo breve.

OSAR: i termini vanno indicati in giorni e non in ore (parimenti: CRA), affinché sia chiaro che le disposizioni sulla decorrenza dei termini si applicano anche nei giorni di sabato, domenica e festivi (parimenti: HEKS, FEPS).

OSAR: la disposizione sullo stato di fermo in vista di sfratto ai sensi dell'articolo 112 capoverso 3 LAsi va abrogato (parimenti: HEKS, FEPS).

CRA: il termine giusta l'articolo 112 capoverso 3 LAsi va commisurato in giorni e deve essere prolungato.

OSAR: le **ferie giudiziarie** ordinarie vanno applicate anche alla procedura d'asilo (parimenti: PS, SOS, CAR, FSCI). L'articolo 17 capoverso 1 va dunque semplicemente stralciato.

### Articolo 51 capoverso 1 Asilo accordato a famiglie

NE, OSAR, CAR, HEKS, FEPS, CRS: (cpv. 1 del diritto vigente) nell'ambito dell'asilo accordato a famiglie è necessario apportare una precisazione riguardante lo statuto giuridico nonché le prestazioni assistenziali per i familiari durante l'esame dei motivi personali di fuga o l'esame dell'inclusione nella qualità di rifugiato del coniuge.

OSAR, CAR, HEKS, FEPS: il capoverso 1 andrebbe adeguato in modo da garantire il ricongiungimento familiare dei genitori, i cui figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati in Svizzera.

### Articolo 51 capoverso 5 Asilo accordato a famiglie

OSAR, ABZ, HEKS, FEPS, CRS, ACNUR: chiedono il diritto al ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente (rifugiati) (cfr. art. 14 LDDS), siccome l'esperienza dimostra che quest'ultimi vivranno per lungo tempo in Svizzera. Il capoverso va di conseguenza stralciato. ACNUR: l'attuale regolamentazione concernente il ricongiungimento familiare per persone ammesse provvisoriamente e per rifugiati ammessi provvisoriamente è molto problematica sia nell'ottica del diritto internazionale pubblico sia nell'ottica di quello costituzionale, motivo per cui il ricongiungimento familiare andrebbe accordato.

## Diversi

OSAR: richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, richiedenti l'asilo all'aeroporto nonché richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata nel merito, devono avere il diritto a un'**assistenza giudiziaria gratuita**. La Confederazione deve finanziare la consulenza legale presso i centri di registrazione e all'aeroporto. I richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta, devono parimenti poter beneficiare di un'assistenza giudiziaria gratuita se sono indigenti e se il loro ricorso non appaia anticipatamente privo di probabilità di successo. In deroga all'articolo 65 capoverso 2 PA va presunto che i richiedenti l'asilo, per poter esercitare il loro diritto di ricorso, debbano poter contare sull'assistenza di un patrocinatore legale. Il patrocinatore legale deve avere libero accesso ai centri di registrazione e agli aeroporti (parimenti: PS, CFS, CFRA, ABZ, CAR, CKK, CSP, GDS, HEKS, SOS, SAJE, CVS, FEPS, USS, FSCI, CRS, SSF, ACNUR).

OSAR: l'istituto della **rappresentanza delle istituzioni di soccorso** va ammessa anche nella **procedura all'aeroporto** (parimenti: CAR, CSP, HEKS, SOS, FEPS, FSCI, CRS, SSF).

AR, GL, VS: affinché la CRA possa trattare in modo restrittivo le istanze di ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso, occorre esaminare se i **verbali d'audizione** non andrebbero **archiviati elettronicamente**, affinché la CRA possa consultarli immediatamente.

AI, AR; BS, FR, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, VS, ZG, KKAK, CSIAS: si attendono che il quesito **dell'obbligo di versare i contributi AVS** per richiedenti l'asilo ai sensi del rapporto del GL "Finanziamento in materia di asilo" venga risolto con una soluzione di tipo pratico. I richiedenti l'asilo devono essere tenuti a contribuire o beneficiare delle prestazioni soltanto nel caso in cui vengano riconosciuti come rifugiati. La KKAK auspica che l'adeguamento necessario dell'articolo 3 capoverso 1 LAVS venga ripreso nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS. SO e BS si attendono che le prestazioni per invalidità, erogate piuttosto raramente, siano assunte dalla Confederazione con l'ausilio di una procedura di garanzia di pagamento delle spese.

LU: occorre istituire una base legale per lo **scambio diretto di dati** tra gli organi delle assicurazioni sociali e il sistema AUPER, al fine di semplificare l'esecuzione dei compiti nel quadro dell'AVS/AI e degli assegni familiari.

AI, AR, BL, GL, SG, TG, VS, ACPS: auspicano una **norma penale** a tenore della quale i richiedenti l'asilo che forniscono indicazioni inveritiere sulla propria identità o cittadinanza, possano venir perseguiti penalmente (art. 115 LAsi).

ACNUR: la **disparità di trattamento dei rifugiati**, ai quali non è concesso l'asilo giusta l'articolo 54 LAsi (motivi soggettivi insorti dopo la fuga), non è sostenibile.

BS, GE, GR, SG, SZ, UR, VD, VS, TI, CDPE: la semplice presunzione che la scuola sia costituzionalmente di competenza dei Cantoni, non basta per ignorare in pratica nella legge sull'asilo tale aspetto. La legge federale ha esplicitamente previsto un indennizzo finanziario dei Cantoni per i loro oneri nell'ambito scolastico, in particolare per quanto concerne i centri di transito.

OSAR, FEPS, HEKS: chiedono lo stralcio dell'articolo 84 (**assegni per i figli**). Questa disposizione è anticostituzionale, dacché crea una disparità di trattamento tra richiedenti l'asilo e gli altri stranieri. Il Consiglio federale nonché il Tribunale federale condividono siffatto giudizio.

FMH: a livello legislativo va introdotto un **Servizio medico di fiducia**, che coadiuvi l'Ufficio federale nell'apprezzare in modo critico ed imparziale i rapporti medici.

FMH: (con riferimento agli art. 46 e 48) In futuro spetta alla Confederazione eseguire gli **allontanamenti forzati** oppure coordinarne in modo più efficace l'esecuzione. L'Accademia svizzera delle scienze mediche sta elaborando raccomandazioni in questo ambito.

LU: nell'articolo 29 capoverso 1 il termine per l'**audizione cantonale** va portato da **20 a 30 giorni**.

CSIAS: **adeguamento linguistico**: nella legge sull'asilo la parola "assistenza" (in tedesco: "Fürsorge") andrebbe in linea generale sostituita con "aiuto sociale" (in tedesco: "Sozialhilfe").

OSAR: chiede che nella legge s'introduca un articolo sull'**integrazione**.

CRA: le modifiche, già approvate dal Consiglio federale nel messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, non sono state prese in considerazione. Tale è segnatamente il caso per l'articolo 12 (recapito), l'articolo 42 (nel cpv. 1 andrebbe fatto salvo soltanto ancora il nuovo art. 45 cpv. 2 LAsi) e l'articolo 111 capoverso 1 LAsi.